

IL FRIULI

ADELANTE; SI FUDES

Man-

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI per Udine e Provincia anticipato A. L. 36, e per fuori franco sino ai confini A. L. 48 all'anno - semestrale e trimestrale in proporzione. — Prezzo delle inserzioni è di 15 C. mi per linea, e le linee si contano per decime. — Un numero separato si paga 40 C. mi. — Non si fa luogo a reclami per mancanze scorsi otto giorni dalla pubblicazione del Numero che si vuol reclamare. — Lettere e pacchi non si ricevono, se non franchi da spesa. — Si pubblica ogni giorno, eccettuati i festivi. — L'indirizzo è alla Redazione del giornale IL FRIULI.

Determinazioni sulle tasse pel porto di lettere e la riscossione delle medesime per mezzo di marche da lettere.

In adempimento della Sovrana risoluzione 25 settembre 1849, sopra proposizione del Ministero pel commercio, industria e costruzioni pubbliche, devono entrare in attività col primo di giugno 1850 le seguenti determinazioni riguardanti le tasse pel porto di lettere e diritti accessori, e l'uso di marche da lettere.

§ 1. Tasse di porto.

La tassa di porto per una lettera semplice importa:

- a) pel distretto spettante all'ufficio di posta in cui viene impostata car. 2
- b) per una distanza di 10 miglia inclusive » 3
- c) per una distanza da 10 a 20 miglia inclusive » 6
- d) per una distanza che sorpassa le venti miglia » 9

§ 2. Lettera semplice.

Lettera semplice è quella che non oltrepassa il peso di mezz' oncia.

§ 3. Progressione della tassa a tenore del peso.

Per lettere, il cui peso oltrepassa la mezz' oncia, sino a peso inclusivo d' un' oncia, verrà riscosso il doppio; per quelle da un' oncia fino ad un' oncia e mezzo, il triplo del porto stabilito per una lettera semplice, ecc.

§ 4. Indicazione degli invii da tenersi uguali alle lettere.

Ciò che vale per le lettere nel senso più stretto della parola, deve anche valere per tutti gli altri oggetti adattati alla spedizione nei pacchetti di lettere, come sarebbe a dire: scritti, stampa, campioni, ecc.

§ 5. Ribasso della tassa di porto.

Per invii sotto fascia, se questi non contengono altro di scritto, eccetto l'indirizzo, la data e la segnatura del nome, non debbono pagare senza differenza della distanza, che la tassa uguale d' un carantino per mezz' oncia.

Per saggi e campioni di merci, che vengono rimessi, guardati in maniera che sia facile il vedere che il contenuto si limita veramente a tali oggetti, pagherassi per ogni oncia di peso la tassa stabilita per le lettere semplici, a misura della distanza.

A questi invii di saggi e campioni di merci, qualora debba aver luogo quella modificazione di porto, non potrà venir attaccato che una lettera semplice, la quale deve andar pesata insieme col saggio o col campione, affine di determinare la tassa. Gli invii di questa ultima specie però non verranno trattati quali spedizioni postali di lettere a norma delle determinazioni precedenti, che sono al peso d' oncia otto inclusive.

§ 6. Lettere spedite indietro.

Per lo spedire indietro di quegli invii effettuati per mezzo della posta delle lettere, che non si poterono consegnare a chi erano diretti, non si esige un pagamento speciale di porto.

§ 7. Tasse di raccomandazione

Quell' invio che si consegnano raccomandati (contro una ricevuta di consegna) vanno affran-

cati per intero, e la tassa di raccomandazione per invii in luoghi situati nel distretto, in cui fu fatta la consegna (posta della città) devesi pagare dai rimettenti allo sborso di tre carantani, e per tutti gli altri luoghi di sei carant. per pezzo.

§ 8. Ricepisce di ritorno

Se alla consegna viene domandato anche l'invio d' un ricepisce di ritorno, cioè d' un tal ricepisce che deve ritornare munito della sottoscrizione del ricevitore da consegnarsi poi al rimettente, questi deve perciò sborsare alla consegna la tassa volutasi per una lettera semplice.

§ 9. Questioni (scritti d'informazione)

Gli scritti d'informazione vanno soggetti al pagamento anticipato della tassa volutasi per una lettera semplice.

Puossi però domandare l'invio d' uno scritto d'informazione, senza pagare la tassa di porto, nei casi seguenti:

- a) se il rimettente mostra all' ufficio postale una lettera del ricevitore, a tenore della quale non gli è ancor giunto l'invio stato raccomandato, in un tempo, in cui, giusta l'andamento regolare della posta, egli lo dovrebbe già aver ricevuto, oppure
- b) se dopo scorso il tempo a ciò necessario non fosse ancor arrivato di ritorno il ricepisce di ritorno.

§ 10. Tassa di consegna

Per la consegna d' invii per parte della posta delle lettere nei luoghi di posta, nei quali non vi sono impiegati porta-lettere stipendiati dallo Stato, convien pagare mezzo carantino per pezzo.

§ 11. Tassa pel cassetto.

Qualora gl' invii, dietro domanda dell' adressato, debbansi guardare in apposito cassetto presso l' ufficio di posta, finchè vengansi a prendere, va pagata la tassa pel cassetto, di carantani uno per pezzo.

§ 12. Obbligo di francare.

Tutti gl' invii da farsi per mezzo della posta delle lettere, consegnati nell' interno e destinati per l' interno, vanno francati.

§ 13. Affrancazione o raccomandazione per mezzo di marche da lettere.

Quest' affrancazione, come pure il pagamento della tassa di raccomandazione dee aver luogo per mezzo di marche da lettere.

§ 14. Valore delle marche da lettere e vendite delle medesime.

Tali marche sono fatte sul piede d' importo di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 cioè:

1	2	3	6	9
giallo	nero	rosso chiaro	rosso bruno	turchino

Le medesime possono essere comprate in quantità arbitraria presso tutti gl' Uffizi postali verso pagamento del valore.

Ciascun ufficio di posta, avente diversi locali, designerà quello destinato alla vendita delle marche per mezzo d' un affisso.

Ad eccezione degli uffizi postali non è permesso per ora a nessuno di vendere marche da lettere.

§ 15. Impiego delle marche.

Il rimettitore d' un invio da farsi per mezzo della posta delle lettere deve affiggere alla parte opposta a quella dove trovasi l' indirizzo, e nel mezzo dell' orlo superiore, in una maniera durevole, una o più marche, bagnandone la materia glutinosa di cui va fornito il rovescio delle medesime, sino all' importo della tassa d' affrancazione a norma della tariffa, secondo la distanza ed il peso. La tassa di raccomandazione va pagata dal rimettitore, affiggendo una marca del valore di sei carantani sulla parte del suggello della lettera.

§ 16. Maniera della consegna.

Gl' invii vanno gettati nei cassettoni da lettere; qualora poi vogliansi raccomandare, si devono consegnare agli impiegati della posta, ai quali dovrà pagarsi in contanti la tassa pel desiderato ricepisce di ritorno.

§ 17. L' affissione delle norme sulla tariffa della posta delle lettere e degli elenchi de' luoghi.

Presso ciascun ufficio postale sono da affiggersi alla cognizione delle parti le norme sulla tariffa della posta delle lettere e gli elenchi de' luoghi che appartengono al proprio distretto di commissione, come pure di quelli che non sono distanti oltre le dieci leghe, poi oltre le dieci sino alle venti leghe.

Presso gli uffizi più considerevoli gli elenchi de' luoghi sono vendibili in stampa.

§ 18. Affissione eccezionale delle marche per mezzo degli uffizi delle poste.

Per casi dubbi è rimesso all' arbitrio delle parti, di chiedere informazione presso gli uffizi postali sulla tassa competente, o di lasciar affiggere dagli uffizi di posta alle spedizioni le necessarie marche di lettere verso pagamento in contanti del valore delle medesime.

§ 19. Trattazione delle spedizioni non affrancate competentemente.

Spedizioni, trovandosi senza o con marche non sufficienti all' affrancazione nei cassettoni delle lettere, verranno bensì inoltrate, ma riscossa dall' adressato per la semplice lettera la mancante somma qual porto, non che una tassa d' aggiunta di tre carantani, montante a seconda del peso della lettera. Se una spedizione di lettere, per cui è accordato un ribasso del porto (§ 5), fu gettata nel cassetto della raccolta delle lettere, ella perde il favore del ribasso del porto, e verrà trattata come una lettera non punto o incompetentemente affrancata. A raccomandazione, quelle spedizioni che non sono competentemente affrancate, non verranno punto accettate.

§ 20. Eccezione.

Per rilasci d' Autorità e di persone esenti dal porto ad adressati obbligati al medesimo verrà riscossa soltanto la tassa richiesta senza aggiunta.

§ 21. Procedura contro ripetuta applicazione delle stesse marche.

Gli uffizi postali imprimono sulle marche delle spedizioni consegnate presso di loro in parte il loro bello postale di consegna. Spedizioni con marche aventi l' impronta d' uso anteriore, verranno trattate come consegnate non affrancate.

§ 22. Falsificazioni.

La falsificazione delle marche verrà considerata egualmente come quella della carta bollata.

§ 23. Comunicazione postale di lettere coll' estero.

In quanto alla comunicazione postale di lettere coll' estero restano rispetto alla tassa di porto ed alla progressione del peso per ora in vigore le antiche relative disposizioni, e si conserva in questo riguardo provvisoriamente tanto l'affrancazione col pagamento in contanti, quanto la scelta tra l'affrancazione e la non affrancazione.

La tassa per la raccomandazione (§§ 13 e 15) è però da pagarsi coll' affissione d'una marca anche per lettere destinate per l'estero.

TARIFFA DEL PORTO DI LETTERE

Per una lettera e per tutti gli altri oggetti non ad essere spediti in pacchetti di lettere	Distanza		
	I.	II.	III.
	Per una distanza di leghe in linea retta		
	sino a almeno	oltre sino a	oltre almeno
	Tassa di porto		
	F.	G.	E. C.
Sino a incl. 1/2 onc.	3	6	9
Oltre a 1/2 onc.	3	12	18
2	3	18	27
3	3	24	36
4	3	30	45
5	3	36	54
6	3	42	63
7	3	48	72
8	3	54	81
9	3	60	90
10	3	66	99
11	3	72	108
12	3	78	117
13	3	84	126
14	3	90	135
15	3	96	144
16	3	102	153

ITALIA

Il Corriere italiano di Vienna ha da Venezia il 7 maggio.

La patente sovana 9 febbraio 1850 sul bollo e tassa che deve alla prima parte dell'altra 27 gennaio 1840, sorta in vigore, e che doveva attivarsi col primo maggio corrente, venne spedita dalla stamperia di corte nel bollettino degli atti del governo nella duplice edizione italiana-tedesca soltanto il 24 aprile p. p., cioè nei giorni prima di andare in attività, fu distribuita ai giudici coll'organo del tribunale di appello soltanto nel 29 aprile scorso e pervenne all' r. Luogotenente solamente nel giorno 2 maggio corrente.

È notorio che il tribunale di commercio della proposizione del benemerito D. r. Paron Fadini, consigliere d'appello e presidente interinale, avendo rilevato dalla Gazzetta di Venezia 26 aprile parte ufficiale, che nella Puntata XLVI di detto bollettino spedita soltanto in idioma tedesco era contenuta l'ordinanza 22 aprile p. p. dell' r. ministro delle finanze prorogante dal primo al 15 maggio l'attivazione dell'accennata legge, e considerando che questa proroga tanto più si rendeva indispensabile per il regno Lombardo-Veneto, ove la legge non era stata regolarmente pubblicata in tempo utile, e mancava quindi un estremo essenziale alla sua forza obbligatoria, ritenne la sua applicabilità soltanto per 25 maggio, alibenchè derogasse in certa guisa dalle vigenti istruzioni in vigore, per uniformarsi a prescrizioni indirettamente conseguenti.

L'intera piazza fece plauso al saggio procedere del tribunale di commercio. I summentovati inconvenienti provennero dalla lentezza del traduttore italiano e dalla stamperia di corte, perchè se si avesse sollecitato l'invio non si sarebbe trovato costretto un tribunale ad allontanarsi dalle sue istruzioni per seguire il buon senso.

È giacchè ci accade di parlare del traduttore, lo preghiamo ad essere per l'avvenire più esatto nella versione, perchè soventi volte s'incontrano in questa inesattezza ed oscurità che imbroglia i giudici e le parti.

Alla cassa di finanza non si ricevono più i pezzi da 6 carantani, ed i venditori di sali, tabacchi e carta bollata li rifiutano per quel motivo. Ora un decreto di S. E. Montecucoli li parificava nei pagamenti alla moneta fina (pezzi da 20 kr.); questo decreto non fu abrogato, per quanto si sa; come procede dunque la cosa?

Frattanto i pezzi da 6 kr. cadettero subito dal loro valore nominale, ed un giusto lamento si fa udire nella città, ove di questa sorta di moneta ne circola una massa ingente.

Ore 8 pomer.

La notizia sopra i pezzi da 6 kr. va modificata come segue: Venne affissa alle dipense delle privative una ordinanza della intendenza delle finanze, la quale, per ordine superiore, richiamando in vigore un decreto della suprema amministrazione delle finanze che ordinava non doversi ricevere dalle casse la moneta rossa, e quindi i pezzi da 6 kr. come tali considerati, che per soli congegni, avverte che la cassa d'oggi in poi non li riceverà più in luogo di moneta ufficiale d'argento come praticava per le banconote. Ha perciò ordinato ai dipendenti delle privative di rifi-

lava improntabilmente qualunque sorta di moneta rossa nelle vendite di tabacchi, sali e carta bollata, i quali erroneamente interpretando la lettera di detta ordinanza, rifiutano di ricevere ogni sorta di moneta rossa nelle vendite al minuto, con grave lamento della popolazione, la quale non sa in qual moneta pagare. Speriamo che l'intendenza provvederà onde domani cessi tale disordine.

Un decreto del 6 maggio del duca di Parma ordina la concessione ad enfiteusi centenaria dei beni rurali che sono in patrimonio dello Stato nelle provincie di Parma, Piacenza e Borgo San Donnino. È spiacevole il pensare che a quest'utile idea non seguirà lo effetto migliore pel modo poco felice dell'ordinamento.

[Risorgimento]

Si legge in un carteggio del Costituzionale del 6 maggio:

Quanto prima, le truppe toscane stanziate in Livorno partiranno per dar luogo a due nuovi battaglioni austriaci. Sarà aumentato il numero dei gendarmi, e ai dragoni toscani subentrerà uno squadrone di lancieri. Pare che tutta quanta la truppa toscana sarà concentrata a Pisa. Si aggiunge che, per il 14 del corrente, anniversario della entrata degli austriaci in Livorno, sarà tolto lo stato d'assedio.

Lo Statuto ha da Roma 8 maggio:

La politica della nostra Corte è ancora incerta o almeno non traspare ancora al di fuori per alcun atto che la designi chiaramente. Frattanto già si può intravedere delle tendenze e dei disegni che forse si legano di lunga mano a tutte le altre cose europee. Pio IX (lasciate che se ne dica e se ne scriva altrimenti) è ognor benevolo, mite, e d'ogni miglior cosa volentoso. Ma le sue buone disposizioni, sia temenza di sé, siano legami stretti a Gaeta o a Portici, trovano un ostacolo nella politica, della quale il Cardinale Antonelli è rappresentante. Vi potrei citare molti fatti, se non mi peritassi del compromettere persone che me ne fecero confidenza. Vi dirò però quest'uno, abbastanza noto, e che potrà farvi meglio aperto lo stato vero della Corte. Un Cicognani, fratello all'avvocato, che fu con Rosi ministro, e come il fratello ricco solo di figli e di probità, era da molti anni impiegato al ministero dei lavori pubblici. Avverso per suoi principii la rivoluzione e la repubblica, ed era guardato in cagnesco dagli esaltati. Ora, tornato Pio IX, il Consiglio di Censura il cacciò dall'impiego, destituendolo. Il principe di Roviano, che meglio d'altri il conosceva, si recò dal Papa e manifestata a lui l'enormità dell'ingiustizia, chiese ed ottenne che il giudizio fosse sottoposto a revisione, ed il Cicognani ammesso a discolarsi. Di là si condusse il Roviano immediatamente presso l'Antonelli per dargliene avviso; ma questi si rifiutò dal prestare fede a quei detti, asserendo non aver mai potuto il Papa accordare tal cosa. Nè valendo il Roviano a persuaderlo altrimenti, se ne riportò ad una prossima conferenza che doveva aver con S. Santità. Ma di già l'Antonelli l'aveva preceduto presso il Sovrano, e non fu più vera la promessa già fatta. Il Cicognani dell'ingiusto caso fu talmente dolente che ne è stato in pochi giorni tratto a morte, lasciando la numerosa famiglia nella miseria e nella desolazione.

Lo Statuto ha da Napoli in data 5 maggio:

Se la difesa di Carlo Poerio non trovò uno stampatore in Napoli che si arrischiasse a pubblicarla, non è stato così per quella di Luigi Settembrini. Trovandosi ancor compreso fra gli imputati nel processo di Poerio e dei 42 altri, ed imputato egli stesso della famosa Protesta del Popolo napoletano del 29 gennaio, la quale nel tempo menò tanto rumore, ha trovato uno stampatore che gliel'ha stampata. In questo scritto il Settembrini ha presentata la sua apologia non pel pubblico (il che lasciò al suo avvocato) ma pel pubblico; egli va un po' più oltre del Poerio, mettendo apertamente a giorno tutti i mezzi usati per tessere la storia del famoso processo contro la pretesa setta dell'Unità italiana.

Non ostante dunque la vigilanza della polizia questa nuova difesa è stata stampata in Napoli. Una perquisizione fatta in casa della moglie del Settembrini, per sorprendere l'edizione fatta, non ne fece scoprire che un solo esemplare. Questa coraggiosa donna, invece di sgomentarsi, e mendicare una scusa pel possesso del-

lo scritto incriminato, rispose e fece inserire nel verbale dal Commissario di Polizia le seguenti parole: quest'uno esemplare è l'ultimo dei 250 che già sono andati all'estero.

So, che qualcuno vorrebbe promuovere una amnistia (non certo per i capi) ed, a quanto dissi, il Re, per indole inclinevole al perdono, in un Consiglio di Stato, tenuto la domenica antipassata, avesse proposto qualche temperamento in ordine agli incarcerati; ma che gli fu fatto riflettere, come la generosità a cui tendeva, avrebbe prodotto un danno alla massa del Popolo.

Dicesi che nei giorni scorsi si fosse tenuto un Consiglio di Ministri esteri presso il Sovrano. Mille voci corrono su tale proposito; quello che posso darvi per certo si è, che il governo napoletano ha ricevuto ultimamente delle energiche note da Potenza di prim'ordine. Non è traspirato intorno a che, sebbene ognuno secondo il proprio desiderio creda saperlo. La diplomazia estera se ne è commossa, e credo voglia tentare di sciogliere la questione prima che acquisti maggiore gravità.

MALTA 25 aprile. Il Governatore notifica di aver egli ordinato che il progetto di un nuovo codice di leggi d'organizzazione e procedura civile compilato dai commissari di S. M. a tale effetto nominati, e stampato in lingua italiana, venisse pubblicato per informazione di tutti.

Copie del detto progettato codice sono state depositate in ciascuno dei registri della regio Corti superiori di giustizia, e delle Corti della polizia giudiziaria in Malta e nel Gozo, in ciascuno degli uffici dei Sindaci dei distretti di campagna e nella pubblica libreria: in tutti siffatti luoghi il pubblico potrà avere accesso ad esse copie. Ed una copia è stata altresì mandata alla libreria della guarnigione.

— 2 maggio. La fregata turca colla legione italiana sotto il comando del colonnello Monti è ritornata di poggia nel nostro porto, e dopo tre giorni di fermata qui, il 29 dello scorso si è rimessa in viaggio per Cagliari.

AUSTRIA

L'Osservatore Triestino del 43 reca partecolareggiato rapporto dell'arrivo di S. M. Francesco Giuseppe a Trieste, avvenuto il giorno prima. L'Imperatore giunse ad Opicina da Lubiana mezz'ora dopo il mezzo giorno. Dopo narrate le feste del ricevimento sul monte Opicina ed al basso in città, e quindi al palazzo del governo, in teatro ecc. l'Osservatore Triestino reca un rapporto del ministro del commercio, Barone de Bruck circa all'istituzione di una Bandiera d'onore in premio di distinte azioni della marina mercantile, e le proposizioni su ciò, approvate dal Sovrano, delle quali rechiamo i paragrafi più interessanti:

Dietro proposta del Nostro Ministro del Commercio e sentito il Consiglio dei Nostri Ministri, abbiamo risoluto d'istituire per la Nostra marina mercantile un'opposita Bandiera d'onore, che in avvenire verrà da Noi conferita in premio di distinte azioni in fatto di marineria secondo le seguenti norme:

§ 1. La Bandiera d'onore è di due classi, cioè la Bandiera bianca e la Bandiera rossa.

§ 2. La Bandiera d'onore bianca è destinata a premiare i capitani ed altri direttori di navigli austriaci, che saranno i primi ad aprire con successo nuove relazioni commerciali in remoti paraggi, oppure che per mezzo dei loro viaggi o delle loro prestazioni marineresche si sono in generale resi benemeriti in alto grado per l'incremento e la estensione della navigazione e del commercio marittimo austriaco; inoltre a quelli che si distinguono eminentemente per salvamento di naufraghi o per simili azioni degne di lode.

§ 3. La Bandiera d'onore rossa compete ad ogni capitano od altro direttore di un naviglio austriaco che avrà difeso con successo il suo bastimento contro aggressione nemica o di pirati, oppure che durante una guerra marittima avrà attaccato o sostenuto un glorioso combattimento, o prestato soccorso efficace alla Nostra marina militare.

§ 4. Il capitano ha il diritto d'inalberare la Bandiera d'onore a lui accordata, sull'albero di maestra del bastimento che egli in attualità comanda, essendo la concessione fatta alla di lui persona e non già vincolata al corpo di un dato bastimento.

§ 5. Un capitano al quale furono accordate entrambe le Bandiere d'onore, può batterle tutte e due nello stesso tempo sugli alberi del bastimento da lui comandato.

§ 6. In solenni ricorrenze potrà il capitano fregiare della Bandiera d'onore anche la sua lancia.

§ 7. Nei saluti di cannone in uso sul mare, la Bandiera d'onore gode la distinzione che i Nostri bastimenti da guerra, i forti e le batterie austriache devono rispondere al saluto del bastimento portante la Bandiera d'onore colla stessa numero di colpi da esso tirati. Questi saluti non potranno per altro venire scambiati coi porti austriaci ed in quelli di Stati esteri ove si trovasse dei bastimenti della nostra marina da guerra, se non all'atto dell'arrivo e della partenza.

§ 8. La Bandiera d'onore è di seta e porta nel mezzo l'Aquila Imperiale. In una fascia traversale nera evvi sulla parte davanti l'iscrizione in oro: « Merito marittimo » nella Bandiera bianca, e: « Fortitudine navale » nella Bandiera

rome; sul rovescio poi di entrambe le Bandiere trovasi espresso il motto: « *Viribus unitis*. »

§ 9. Il conferimento della Bandiera d'onore viene solennemente attestato con un diploma da Noi rilasciato che il capitano conserverà per sua legittimazione.

§ 10. Chi fu insignito della Bandiera d'onore, avrà diritto d'invocare il conferimento della Croce del merito e di tali impieghi, per i quali potrà giustificare la propria idoneità.

§ 11. In ricompensa della parte di merito che l'equipaggio avesse avuto nell'azione gloriosa, per la quale fu accordata la Bandiera d'onore al capitano, verrà in ogni singolo caso distribuita la somma di fiorini 500 fino a 2000 fl. in Moneta di Conv. fra quelli individui dell'equipaggio che si distinsero in modo speciale. Ogni grazioso riceverà inoltre un attestato d'onore sulla meritoria cooperazione di lui al fatto di cui trattasi.

§ 12. I capitani che furono insigniti della Bandiera d'onore, e la gente di mare distinti coll'attestato d'onore, dovranno, nel caso che si rendessero inabili al servizio di mare, essere contemplati in modo speciale nella amministrazione delle pensioni o provvigioni sul fondo del pio istituto di marina.

§ 13. Chi inalbererà senz'aver diritto una Bandiera d'onore sarà punito con una multa di fiorini 500.

§ 14. Ogni capitano che per mezzo di documenti o testimonii falsi, od in qualunque altro modo si è carpirà una Bandiera d'onore o tenta di carpirne una dalla Commissione, sarà punito con una multa di 1000 fiorini.

§ 15. Queste multe verranno incassate a beneficio del pio istituto di marina.

§ 16. Quel capitano che si rendesse colpevole di un crimine o di un delitto disonorevole, perderà la Bandiera d'onore, come pure tutti i favori e le distinzioni relative.

§ 17. Dopo la morte di un capitano insignito della Bandiera d'onore, dovrà questa esser riposta e conservata per sempre in vista nella sala comunale del suo luogo natio, a meno che il defunto non vi avesse destinata espressamente la detta sala di qualche altro Comune austriaco.

VIENNA 11 maggio. Ad una saggia e ben diretta amministrazione dei Comuni si collegano la direzione e il miglior ordinamento degli Istituti di pubblica beneficenza. Per avvisare al modo di una radicale, ed ormai troppo necessaria riforma di quest'ultimi nel Lombardo-Veneto, fu scelto fra gli uomini di fiducia un Comitato composto delle seguenti persone: Monsignor Brizio Arcivescovo di Udine, Mons. Squarcina Vescovo di Adria, D. Villa, Conte Nicolò Priuli, Nob. Cicotti e Conte Schizzi.

(Corr. ital.)

— Se siamo bene informati, il governo ha chiamato a vita un'istruzione molto adattata, avendo incoraggiato parecchi giurisperiti a tenere prelezioni elucidanti sulla Costituzione dell'Impero e sopra tutte le altre leggi provvisorie.

— Il sig. ministro dell'interno ha incaricato le Luogotenenze di fare una colletta di sussidii in tutta l'estensione degli Stati della Corona sottoposti alla loro direzione, in favore dei poveri abitanti della città di Stagno nella Dalmazia, rovinati dal terremoto.

— L'armata stazionata lungo i confini della Boemia ammonta attualmente a 90.000 uomini, fra' quali 85.000 fanti e 5000 cavalli, con 120 cannoni.

— Presso Tendler e C. è comparso un opuscolo del titolo: « Il porto franco di Trieste e l'industria austriaca. » L'autore parla decisamente in favore di quel privilegio della città immediata dell'impero.

— Gli abitanti di culto evangelico approfittano nella Slesia con gioia della libertà di religione accordata. La maggior parte delle Chiese acquista campanili e campane, il che, com'è noto, non poteva aver luogo prima d'adesso.

— Verrà tenuta nel mese di settembre in Lintz un'adunanza generale di tutte le società cattoliche dell'Austria.

— Viene scritto da Brood nella Slavonia in data del 3 maggio alla Gazzetta di Zagabria, che dal primo fino all'ultimo d'aprile a. c. hanno passato la contumacia della Bosnia 228 individui maschi e 159 femmine, in somma 387 fuggitivi, alla più parte de' quali i Turchi rapirono il bestiame, e giunsero sul suolo austriaco nel più miserabile stato e mezzo ignudi; soltanto alcuni ebbero la fortuna di sfuggire alla sorveglianza dei Turchi e di condur seco una parte del loro bestiame. I due primi giorni di maggio sono arrivati di bel nuovo alla contumacia 37 individui, 23 maschi e 14 femmine. I consanguinei di parecchi fra questi arrivati sono stabiliti già da più anni nella Slavonia, ed essi fecersi ad incontrare sùo a Brood i rifuggiti. — Se i Turchi continuano di questo passo la loro oppressione de' Cristiani nella Bosnia, come al presente, osserva il corrispondente, si rifuggeranno certo tutti quelli che li possono fare.

GERMANIA

BERLINO, 10 maggio. Ieri dopo d'aver assistito all'ufficio divino, i Principi tennero un

preliminare abboccamento, senza l'intervenzione dei ministri. Oggi deve aver luogo la prima conferenza, alla quale prenderanno parte anche questi ultimi.

La discussione avrà per oggetto le ultime decisioni relative alla formazione della Lega più stretta, quindi le risoluzioni sulla conferenza di Francoforte e sul rapporto coll'Austria ed i quattro regni.

Del resto in due giorni il congresso verrà condotto a fine; pare però che le deliberazioni vengano riprese in Gola.

Il principe di Prussia si recherà entro la prossima settimana a Varsavia.

FRANCOFORTE SUL MENO, 7 maggio. Il Gran duca di Assia-Cassel non va a Berlino. L'organo ufficiale del ministero di Darmstadt dichiara, che il governo teme che l'unione di Erfurt possa esser un ostacolo all'opera conciliativa di Francoforte.

ANNOVER, 8 maggio. Nella seduta d'oggi della seconda Camera il ministro Stuve rispondendo ad un'interpellazione sullo Stato degli affari germanici dichiara ch'egli per ora non può dare un rapporto adeguato in proposito.

FRANCIA

PARIGI, 8 maggio. Il ministro dell'interno, nella seduta d'oggi dell'Assemblea nazionale, annunzia che depone un progetto di legge, che ha per oggetto di modificare la legge elettorale del 15 marzo. Indi legge l'esposizione dei motivi, in cui è detto che la legge attuale è difettosa e che si manifestano inquietudini gravi.

Di tutte le sue disposizioni, la più pericolosa è quella che accorda il voto sotto la sola condizione di sei mesi di domicilio. Noi proponiamo di far risultare il domicilio elettorale dal soggiorno per tre anni. La condizione di domicilio risulta dall'iscrizione nei ruoli della contribuzione personale. Noi proponiamo di prendere per base dell'esistenza del domicilio il pagamento di questa contribuzione per tre anni. Ma gli individui che dimorano nel domicilio dei lor genitori, gli operai, i domestici, sono esenti dal pagare la contribuzione purché abbiano abitato tre anni lo stesso domicilio. I militari saranno esenti e della condizione del pagamento e del pagamento della contribuzione.

Altro punto difettoso della legge del 15 marzo è l'enumerazione delle cause d'incapacità. Queste cause sono troppo ristrette; e la legge nuova propone una diversa enumerazione.

Un terzo punto finalmente si è che la legge non richiede se non i sette ottavi degli elettori inseriti per validare l'elezione; la legge nuova richiede per primo giro di squittinio il quarto del numero degli elettori inseriti. L'obbligo di sostituire i rappresentanti nell'assemblea non si richiederà che ne sei mesi.

Il ministro termina col domandare l'urgenza fondandosi sull'agitazione che si cede di propagare intorno a questa legge. (*Rumori a sinistra*).

Il presidente. È stata deposta una domanda di questione pregiudiziale col squittinio pubblico.

Foci a destra. Chi ha fatto questa domanda?

Tutta la sinistra, alzandosi, grida: No!

Si fa la votazione alla ringhiera in mezzo alla più viva agitazione. Di 650 votanti si hanno per la questione pregiudiziale 197 voti, e 453 contro.

— 8 maggio della sera. (*Dispaccio telegrafico del Lloyd*). Le proposte della Commissione per la riforma della legge elettorale sono nella loro essenza le seguenti: È elettore chi ha 21 anni compiuti ed un domicilio di tre anni in un luogo. È escluso dall'elezione per 5 anni chi fu condannato per sommossa o per discorsi tenuti nei club. Le elezioni di sostituzione parziale non si fanno che dopo 6 mesi. Per l'elezione è necessario il voto d'un quarto degli elettori. Le liste elettorali si dovranno far subito. Nella discussione, l'urgenza approvata da Michel de Bourges, venne presa in considerazione.

— 9 maggio. (*Dispaccio telegrafico dell'Osterrichische Correspondenz*). Fu intimato agli armati di tener pronte delle armi a disposizione del governo. La Montagna progetta il rifiuto delle imposte, qualora venga adottata la legge elettorale. — I soldati francesi rimarranno in Roma finché le truppe austriache si tratteranno nelle Legazioni.

— Il solito corrispondente diplomatico dell'*Assemblée Nationale* tradotto dalla Gazz. di Parma continua nelle sue rivelazioni, delle quali diamo un brato:

« I consigli del principe di Metternich, eccoli: Molta prosperità materiale e molta letizia intellettuale: la libertà civile in ogni luogo come nella buona e vecchia Alemagna: l'associazione libera degli operai; lavoro in grande, un'unica dogana, ampie strade di ferro; ma niente di quel treno ciarlatano che si chiama libertà politica; — il vecchio principe; il Nestore del congresso e oggi giorno ussi consultato.

Hasti forse a credere a qualche seria divisione nelle faccende dell'Alemagna? Sotto il punto di vista politico io non vi credo: essa è una fantasmagoria rappresentata come tante altre. Io mi sono sovente volte burlato di quella povera Assemblea di Erfurt, che mi fa vecemente pietà: la si va a prorogare sino a che avanzata da sé stessa in polvere. In quanto alla Prussia io v'ho detta l'ultima parola del suo soffocamento per quel piccolo balocco della costituzione: ella intende ingrandirsi con quella fraseologia liberale, come nel diciottesimo secolo ella operò le sue conquiste coll'aiuto di quei filosofi enciclopedisti dai capelli distesi Voltaire, d'Alembert, Eberle, che negavano Dio, balestravano la religione e vendevano la Francia.

Il sistema prussiano è di agglomerare i piccoli Stati che le son d'imbarazzo, di confondere le sue truppe colle loro, comperar gli uni, conquistar gli altri; il liberalismo per la Prussia è una certa maniera d'appropriarsi il ben d'altri: e questo non è forse un tal poco il sistema delle rivoluzioni? Ciò vi giovi a spiegare la ferma opposizione di Russia e d'Austria ai piani della Prussia. Questi due grandi Stati vogliono risalire a' principi di giustizia e di conservazione consacrati da' trattati del 1815, vale a dire alla dieta di Francoforte, tal qual era presieduta dal conte Munch-Bellinghousen, l'uomo capace, l'alleve del principe di Metternich. »

BELGIO

Dopo 24 sedute consacrate esclusivamente alla discussione sul progetto di legge sull'istruzione secondaria, la Camera belgica è finalmente venuta alla votazione definitiva sul complesso di detta legge. Erano presenti 101 deputati. Votarono in favore 72; contro 25; 4 si astennero. Questa maggioranza è la miglior risposta a tutte le accuse di immoralità, di irreligione, di socialismo lanciate dal partito opposto alla legge ministeriale. Il *Moniteur* belgico contiene la promulgazione di un trattato di navigazione e commercio concluso tra il Belgio e la Russia.

SPAGNA

La Gazz. ufficiale di Madrid del 3 reca il decreto di nomina del sig. Isturiz ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Inghilterra. Così viene annunziato ufficialmente, che sono ristabilite le relazioni coll'Inghilterra. L'*Heraldo* foglio ministeriale se ne rallegra assai. Ma durerà la buona armonia coi progetti finanziari del governo spagnuolo tanto oppugnati dai creditori inglesi, che non dubitano di dare il nome di ladreria all'operazione finanziaria meditata dal governo spagnuolo, che vorrebbe scartarsi d'una grossa parte del suo debito?

PORTOGALLO

Credesi generalmente a Lisbona che la legge sulla stampa sarà rigettata alla Camera dei pari, o almeno modificata a tal punto da renderla affatto inutile alle mire del ministero.

L'immensa maggioranza del popolo portoghese è così indifferente che non si muoverebbe per qualsiasi misura restrittiva in tale materia. — Le difficoltà che incontra il conte di Thomar nelle Cortes sono ancora tali che possono determinare il suo ritiro ed il suo ritorno all'ambasciata di Madrid.

INGHILTERRA

Il *Daily News*, a proposito, delle considerazioni della stampa inglese sulle condizioni della Francia dopo l'elezione di Sue, vorrebbe, ch'essa, approfittando della sua posizione neutrale, servisse a moderare le esortazioni dei partiti nello reciproche calunnie sul Continente.

GRECIA

Leggesi nell'*Osservatore Triestino* del 11: Col piroscalo del Levante giunto oggi ricevemmo notizie da Atene fino alla data del 7. La vertenza coll'Inghilterra essendo del tutto appianata, nel modo che abbiamo riferito a suo tempo, l'arrivo d'un corriere inglese per il sig. Wyse non alterò punto lo stato delle cose, dacché il protocollo definitivo era già firmato. Il 4 parti la squadra inglese da Salamina; in questa rada non rimase che un vascello ed un piroscalo al Pireo. Dicono sia diretta per Napoli, e che il vice-ammiraglio Parker si rechi a Malta col *Queen*, per oggetti di famiglia. — Siccome fra i navigli catturati se ne contavano alcuni di Spezie, presi in quel porto, avendo chiesto alcuni capitani che fossero ricondotti a Spezie, sir William Parker aderì alla loro domanda, e il *Dragon* rimorchia que' bastimenti nel porto summentovato.

APPENDICE.

Storia.

Prendiamo dal *Foglio di Verona* il seguente cenno:

« Non sarà discaro ai lettori di questo foglio e non sarà forse senza interesse, il ricordare come erano amministrate le cose Italiane a Vienna in altri tempi della dominazione Austriaca in Italia.

Sotto l'Imperatore Carlo VI eravi colà un così detto *Consiglio Supremo*, indi *Aulico*, d'Italia. (*) Tutta l'amministrazione delle provincie italiane faceva capo in quello. I suoi relatori erano tutti Italiani; ed appartenevano per talenti e carattere agli uomini più insigni della nazione. Per nominare alcuni, dirò che furono suoi membri in vari tempi il marchese Cavalli, il conte Serbelloni, il conte Amor di Soria, un Corradi, un Verri, un Palazzo, un Marulli. Gli affari si trattavano tutti in Italiano; perlo più le consulte che erano dirette all'Imperatore, si componevano in quella lingua, e in essa si davano le risposte Sovrane.

Lo spirito che animava le operazioni di quell'eccelsa diestero, era il più liberale; e sotto di esso la Lombardia, smunta fino allora dall'avarizia Spagnuola, incominciò a respirare. Fu sotto il *Consiglio Supremo d'Italia*, che si gettarono le prime basi di un'amministrazione regolare di quella provincia. La grand'opera della riforma del censimento Lombardo fu decretata da quello; e ad esso appartiene la gloria di avere a ciò istituita la prima Giunta del censimento.

Perduto in progresso di tempo dall'Austria il regno di Napoli, fu soppresso il *Consiglio Supremo d'Italia*; ed in sua vece fu creato sotto il principe di Kaunitz-Rietberg un *Dipartimento Italiano*. Non fu che un cambiamento di nome, il sistema rimase lo stesso. Gli affari continuavano ad essere trattati da Italiani, ed in lingua italiana, e tanto purgata, che io non credo che al presente si scriva meglio in alcuna altra parte d'Italia in cose di ufficio, di quello che si scriveva allora a Vienna: cioè che gli Italiani si accorgevano appena di essere sotto un dominio straniero.

Non è poi a dire con quanto senno, con quanta elevatezza di mente, e con quanta prudenza si amministrassero dal *Dipartimento Italiano* gli affari d'Italia. Chi scrive dichiara di non aver mai letto corrispondenza più istruttiva, né più dilettevole di quella del principe Kaunitz col Gran-Cancelliere Cristiani, e col Conte Firmian, ambedue Governatori della Lombardia. Scrivevano con tale brio, con tale disinvoltura, con tale chiarezza d'idee, e profondità di vedute da rendere a tutti e piano alla intelligenza la più comune le cose più aride ed astruse.

Ne accade di farsene le meraviglie; perchè in quella la età dell'oro della dominazione Austriaca in Italia, la cui memoria vive ancor fresca nelle menti Lombarde. Ho citato due nomi illustri, Cristiani e Firmian, il primo, maggiore assai del secondo; e quell'Italiano godeva in sì alto grado la fiducia della Imperatrice Maria Teresa, che quella gran donna non dubitava di lasciargli per fogli in bianco da sé sottoscritti, acciocché in caso di bisogno si servisse della sua firma in quel modo che più gli fosse piaciuto. Nessun ministro Austriaco in Italia ebbe più poteri di Cristiani; e nessun Sovrano fu meglio servito di Maria Teresa. A lui deve la Lombardia il compimento del suo censimento, che servi poi di modello a quello delle più colte nazioni di Europa; a lui la legge comunale; a lui la ri-

forma dei governi delle principali comunità. Lo assisteva in tutto questo quel grande ingegno di Pompeo Neri, di cui non so se fosse più da lodare il prodigioso acume di mente, o la operosità senza esempio. Succedevano sotto Firmian nelle magistrature i Verri, i Carli, i Beccaria, i D'Adda; e non è a credere in quale stima si avessero a Vienna questi uomini; e con quanto favore si accoglieressero dal *Dipartimento Italiano* i loro progetti di riforme; e con quanta maturità, e perfetta conoscenza dei tempi e luoghi si discutessero in loro concorso. Fu a quei tempi e sotto il *Dipartimento Italiano* che si crearono per opera d'ingegni Italiani le istituzioni fondamentali della pubblica amministrazione in Lombardia, e quel corpo di leggi politiche tanto perfette, monumento precipuo del senno Italiano, che ha resistito alla invasione Francese, e a cui le stesse nuove forme costituzionali forza sarà che s'ispirino. Regnava così un'ammirabile armonia fra la autorità del paese, e quella della capitale; e presiedeva a tutti i loro atti un solo pensiero, quello del bene del sovrano servizio e della nazione. Quindi è che gli Italiani vedendo la cosa pubblica in mano ai loro connazionali, ed a gente tanto illuminata e così conoscitrice dei loro desideri e bisogni, e sentendo ogni giorno gli effetti di un governo sapiente e benevolo, vivevano tranquilli e contenti, e benedivano ai loro Sovrani.

Statistica.

Il *Giornale Costituzionale* di Napoli del 27 aprile ultimo pubblica il censimento della capitale per l'anno 1819, che offre i risultamenti qui appresso.

Al finire di tale anno la popolazione sommarva a 416,499 individui, senza contare i forestieri, i provinciali di passaggio, la guarnigione e i detenuti nelle carceri. Di quella numeravansi 204,010 maschi e 212,489 femmine.

Nacquero nella capitale 7421 maschi e 7246 femmine, in tutto 14,667. I parti doppi a due maschi furono 68, a due femmine 63, ed a maschio e femmina 58. Nel circondario di Porto fuvi un parto triplice di tre bambine. I nati morti furono 249 maschi e 244 femmine. I proietti ricevuti nello stabilimento dell'Annunziata sommarono a 2227, cioè 1018 maschi e 1209 femmine.

Morirono in tutto 14,535 individui, cioè 7816 maschi e 6719 femmine. La mortalità nello stabilimento della Annunziata fu minore nell'anno 1819, essendovi morti 177 maschi e 408 femmine, in tutto 585, cioè 296 meno che nell'anno precedente. Fra i morti 12,136 eran napoletani, 1793 provinciali, 475 siciliani, stranieri 431. In quanto alle loro condizioni, erano 459 possidenti, 75 negozianti, 268 impiegati civili e militari, 45 pensionisti; 130 ecclesiastici, 127 addetti al foro, 3001 artigiani, 162 domestici, 620 del volgo, 3677 donne e 6271 ragazzi. Fra le cause della morte, 4148 morirono per malattie croniche. In quanto all'età, 6279 morirono da un giorno a sette anni, 2324 da quarantuno a sessanta, 2735 da sessantuno a novantanove, e tre donne oltrepassarono i cento anni. Finiron di vivere negli ospedali civili e militari di Napoli 2385 maschi e 1144 femmine.

Furon contratti 2737 matrimoni, de' quali 167 fra celibi e vedove, 210 fra vedovi e nubili, 74 fra vedovi e vedove. È da notare che nel 1819 furonvi 428 matrimoni più che nel 1818.

Al finire del 1819 contavansi in Napoli 397 botteghe da caffè, 21 botteghe da caffè e sorbetti, 384 venditori di liquori, 391 locande, 128 case mobiliate, 56 trattorie, 139 osterie di campagna, 498 cantine, 20 taverne, 256 cantine e taverne, 31 carrozze a due cavalli con numeri, 376 con lettere, 1210 cittadine aperte, 22 chiuse, 647 carrette, 241 barelle, 12 portantine, 21 diligenze.

Gli estremi toccati dalla rendita del 5 per 100 nella borsa di Napoli furono 79 1/8 e 99 1/2; quelli della rendita del 4 per 100 furono 69 1/8 e 85 1/4.

Avviso.

Essendo stata l'Agenzia principale della RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ IN DUESTE-VESEZIA, organizzata già dal 11 decorso gennaio a. c., ed essendo quindi istituiti altri agenti nei distretti di questa provincia, così la sottoscritta si fa un dovere di pubblicare col presente i nomi d'essi agenti distrettuali, affinché non si replicasse il caso, che venissero effettuati dei pagamenti di rate di premio, nonché assicurazioni di nuovi contratti a persona a ciò non autorizzate.

Per Udine, e per tutta la Provincia:
La sottoscritta agenzia Principale e l'agente viaggiante: sig. Andrea Paselli.

Agenti distrettuali

Distretti	Nome e Cognome	Domicilio
Codroipo	Sig. Ingegnere Gio. Batt. Marcolini	Codroipo
Latisana	id. Pietro Baricini	Latisana
S. Vito	Sig. Giuseppe Scodellari di Giuseppe	S. Vito
Pordenone	id.	Pordenone
Sacile	Sig. Gerardo Pessi	Pordenone
Aviano	id.	Pordenone
Spilimbergo	Sig. Marco Casio	Spilimbergo
Maniago	id.	Spilimbergo
S. Daniele	Sig. Emidio Battazzoni	S. Daniele
Tolmezzo	Sig. Angelo Schiavi	Tolmezzo
Ampezzo	id.	Tolmezzo
Tricesimo	Sig. Giuseppe Paolone	Tarcento
Palazzo	Sig. Giuseppe Ligugnana	Palazzo
Rigolato	id.	Palazzo
Cividale	Sig. Marzio de Portis	Cividale
S. Pietro	id.	Cividale
Faedis	id.	Cividale
Palma	Sig. Antonio Pancera	Palma

L'Ufficio dell'agenzia principale è situato in Udine Contrada Savorgnana N. 420.

L'Agenzia Principale
G. L. EISNER.

(2.a pubb.)

AVVISO

Il sottoscritto, allievo dell'I. R. Istituto di Veterinaria in Milano, munito dall'istituto medesimo di diplomi in Ippiatra e Veterinaria è abilitato ad esercitare ogni specie di cura sugli animali, ed offre l'opera sua a chiunque ne farà ricerca.

Il suo domicilio è fuori di porta Gemona N. 3.

GIOVANNI CALICE
Ippiatro e Veterinario.

(2.a pubb.)

N. 4736.

AVVISO

Si è più volte ripetuto il caso, che fra lettere comuni impostate a mezzo della bussola, si rinvenissero altre contenenti denaro, note di banco, Viglietti del Tesoro ed effetti di valore, in onta alle vigenti discipline, le quali prescrivono la formale consegna di simili lettere, colla imprevedibile osservanza delle stabilite condizioni.

A prevenire il Pubblico dalle conseguenze di siffatte irregolarità impostazioni, giova il ricordare che l'amministrazione delle Poste non assume garanzia per valori inclusi nelle lettere da spedirsi colla posta-lettere, e non si presta ad alcun bonifico in caso di guasto, ammancato o smarrimento.

Dall'I. R. Direzione Superiore delle Poste Lombardo-Venete, Verona, il 5 maggio 1850.

L'I. R. Direttore Superiore
ZANONI.

Notizie Telegrafiche

BORSA DI VIENNA 11 Maggio 1850.	
Metaliques a 3 0/0	102 1/4
» a 4 1/2 0/0	80 3/8
» a 2 0/0	48 1/4
Azioni di Banca	—
Amburgo 176 1/2 L.	
Amsterdam 165 1/2 D.	
Augusta 119 3/4	
Frankfort 119 1/2 L.	
Genova per 300 Lire piemontesi nuove 119 L.	
Livorno per 300 Lire toscane 119 1/2	
Londra per 1 Lira sterl. 12 3/4 L.	
Milano per 300 L. Austriache 167 D.	
Marsiglia per 300 franchi 141 1/2 D.	
Parigi per 300 franchi 141 3/4 L.	

(*) L'autore di questo articolo ebbe più volte per cortesia e per amore di studio, a consultare l'archivio di esso Consiglio, e perciò senza mai vedute della verità di quanto qui espose.

PATENTE SOVRANA del 9 febbrajo 1850

obbligatoria per tutti i Dominj nei quali
è in attività la legge 27 gennajo 1840
sul bollo e sulle tasse, e pel Granduca-
to di Cracovia.

Colla quale si emana, si pubblica e si mette in attività col
1. maggio 1850 una nuova legge provvisoria sulle compe-
tenze per gli affari giudiziari, per documenti, per gli
scritti, ed atti d'ufficio in sostituzione alla suddetta legge
27 gennajo 1840, alla legge sul bollo 16 Settembre 1833 il-
lora vigente nel Granducato di Cracovia ed alle prescri-
zioni sulle tasse giudiziali e d'intavolazione.

In seguito a diligenti consulte e discussioni abbiamo rico-
nosciuto la necessità di completare e migliorare in ogni loro
parte le determinazioni della legge sul bollo e sulle tasse del 27
gennajo 1840, tanto per ottenere un giusto ed equabile riparti-
mento delle pubbliche gravanze, quanto anche per utilizzare vie-
meglio l'importante sorgente di reddito pubblico inerente al
bollo, ed in generale all'imposta sull'acquisto dei diritti.

Avuto riguardo ai cambiamenti avvenuti coll'emanazione
del nuovo rapporto d'una gran parte dei possessi fondiari,
come anche alla riforma delle Autorità amministrative e del si-
stema giudiziario, già terminata o in corso di esecuzione, e
considerato il bisogno inevitabile e sempre crescente che ne risulta
di prendere senza dilazione le opportune misure per ristabilire l'or-
dine nella pubblica economia; sovra proposizione del Nostro
Consiglio dei Ministri abbiamo stabilito in base al §. 87, 120
e 121 della Costituzione dell'Impero di promulgare l'annessa leg-
ge provvisoria sull'imposta per gli atti civili, documenti, scritture
ed atti d'ufficio, determinando in proposito quanto segue:

I. La presente legge provvisoria comincerà ad aver vigore
col 1. maggio 1850 in tutti i Dominj, nei quali è in attività la
legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse e nel Granducato
di Cracovia.

II. Col detto giorno cesseranno di avere effetto la prima
parte della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, le re-
lative posteriori disposizioni in quanto non siano dalla presente
legge provvisoria espressamente confermate, come pure le leggi
e prescrizioni vigenti sulle tasse giudiziali e d'intavolazione, e
la legge sul bollo 16 settembre 1833 sin qui mantenuta in atti-
vità nel Granducato di Cracovia. La seconda parte della legge
sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 continuerà ad avere ef-
fetto anche per l'avvenire.

III. Le leggi e prescrizioni che restano in vigore fino al 1.
maggio 1850 saranno da applicarsi anche dopo tal giorno:

a) per le decisioni giudiziali in affari contenziati pronunciate dopo
l'attuazione della nuova legge, se l'irrotazione degli atti
abbia luogo prima che la medesima entri in vigore;
b) per le aggiudicazioni di eredità, legati, donazioni nel caso
di morte, quando il testatore, il donante, ovvero la persona
della cui morte dipende l'acquisto della eredità o della cosa
legata o donata, sia morta prima del giorno della attuazione
della nuova legge;

c) per le altre spedizioni d'ufficio diverse da quelle contemplate
sotto a, b e per attestati che si rilasciano d'ufficio, se l'istanza
su cui ha luogo la spedizione, o viene emessa l'attestato
sarà stata prodotta all'Autorità, ovvero ad un Ufficio
autorizzato a riceverla, avanti il 1. maggio 1850;

d) per le iscrizioni nei pubblici libri onde acquistare i diritti reali
se le medesime saranno state chieste prima del giorno in cui
viene attuata la nuova legge;

e) per gli atti civili conclusi prima della attuazione di questa
legge, che giusta la medesima soggiaceranno all'immediato
pagamento dell'imposta ed in specialità per quelli me-
diante i quali si acquista la proprietà, l'usufrutto, o l'uso di
una cosa immobiliare, se prima della attuazione della nuova legge
l'atto sarà stato portato dalla legge finora in vigore. Riguar-
do agli atti civili per i quali simile condizione non sarà stata
adempiuta, i termini prescritti per la notifica nel §. 44 della
nuova legge provvisoria decorreranno dal 1. maggio 1850.

Se la notifica viene fatta entro i suddetti termini, senza che
in quanto avesse avuto luogo una contravvenzione alla leg-
ge, la medesima fosse giunta prima a cognizione delle au-
torità di finanza, si esigerà soltanto l'imposta semplice sta-
bilita dalla nuova legge, e non si farà luogo a procedura penale;

f) per tutti gli altri documenti e scritti emessi avanti il 1. mag-
gio 1850, e per le istanze insinuate prima di tal epoca,
come anche per loro allegati e copie della rubrica. Quanto
ai documenti emessi all'estero o nel territorio d'una mo-
narchia esente dall'imposta, che avanti il 1. maggio 1850
saranno stati trasportati nel territorio soggetto all'imposta,
il termine stabilito per la bollatura nel §. 23 della legge
provvisoria decorrerà dal giorno suddetto. Riguardo a questi
documenti come pure agli altri documenti e scritti emessi
avanti il 1. maggio 1850, ai quali giusta la legge attuale
compete la condizionale esenzione dal bollo, l'imposta; se i
medesimi vengono prodotti per soddisfacimento del diritto
dopo il 30 aprile 1850, si riscuoterà nella misura stabilita
dalla nuova legge provvisoria;

g) per i libri di commercio e di esercizio, riguardo ai quali fu
sostituito il bollo prescritto dalla legge attuale. La loro
continuazione è permessa. Al nuovo libro che secondo la
legge finora vigente non soggiacevano all'obbligo del bollo,
ove il contribuente non preferisca di chiuderlo col giuramento
precedente l'attuazione della nuova legge, e di servirsi d'
allora in poi di nuovi libri d'abitante bollati dovranno a
tutto il 15 maggio 1850 assoggettarli al pagamento dell'im-
posta secondo il numero complessivo dei fogli.

IV. I documenti emessi sopra un atto di trasferimento della
proprietà, dell'usufrutto o dell'uso d'una cosa immobiliare, con-
clusi prima dell'attuazione di questa legge, ma non i-
scritti nei pubblici libri avanti il 1. maggio 1850, debbono
insinuarsi a tutto il successivo giugno presso gli Uffici desi-
gnati all'esazione dell'imposta onde aver così la prova sull'av-
venuto pagamento dei diritti fissati dalle prescrizioni anteriori,
venuto pagamento dei diritti fissati dalle prescrizioni anteriori,
venuto pagamento dei diritti fissati dalle prescrizioni anteriori.

La conferma della seguita produzione dei documenti ver-
rà apposta dall'Ufficio ai documenti stessi. Senza tale confer-
ma l'imposta del bollo sui documenti emessi con una data
anteriore, non peranco iscritti nei pubblici libri, non sarà da
riguardarsi nelle iscrizioni dei diritti reali chieste dopo il 30
giugno 1850 qual prova del pagamento dell'imposta dovendo
invece applicarsi la disposizione finale della suddetta annotazione.

V. Vogliamo concedere che riguardo all'esenzione
di cui per effetto della presente legge compete l'esenzione
dall'imposta, ma che per le norme ora cessanti non godeva-
no di quest'esenzione, nessuno possa essere assoggettato a pena
o tenuto al pagamento successivo dell'imposta a meno che non
sia già stata incamminata contro di lui la procedura penale a-
vanti al 1. maggio 1850.

VI. Permettiamo etiam che coloro i quali a motivo di
uno scritto o documento soggetto all'obbligo del bollo, emesso
avanti il 1. maggio 1850 senza bollo o non munito del bollo
prescritto, allo scoprirsi della contravvenzione incorreranno in
una pena, vadano immuni da ogni procedura penale, qualora i
medesimi, senza che la contravvenzione sia stata denunziata al-
l'Autorità o fosse altrimenti venuta a sua cognizione, presentino
l'Autore o lo scrittore non più tardi del 30 Aprile suddetto al-
l'Autorità dirigente gli affari di finanza, e paghino l'imposta se-
condo la misura fissata dalla legge che vigeva all'epoca dell'e-
missione.

VII. I favori sin qui accordati in via d'eccezione a singole
persone o istituti con particolari espressioni concessioni relativa-
mente all'obbligo del bollo, rimangono fermi entro i limiti delle
suddette concessioni.

I Nostri Ministri delle finanze, dell'interno e della giusti-
zia sono incaricati della esecuzione dell'annessa legge provvisoria.
Dato dalla Nostra Capitale e Imperiale Residenza di Vien-
na, il 9 febbrajo dell'anno mille ottocento cinquanta, e secon-
do dei Nostri Regni.

FRANCESCO GIUSEPPE (L.S.)

SCHWARZENBERG, KRAUSS, BACH, BRECK, THINNFELD, GYULAI,
SCHMERLING, THUN, KULMER.

LEGGE PROVVISORIA DELLE COMPETENZE PER ATTI CIVILI, DOCUMENTI, SCRITTI ED ATTI D'UFFICIO Capitolo Primo. COMPETENZA DELL'IMPOSTA

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI I. Oggetto dell'imposta.

§. 1. Soggettazione all'imposta ordinata colla presente
legge provvisoria:

A. Ogni atto mediante il quale giusta la legge civile
si fonda, trasferisce, conferma, trasforma, o viene ad e-
stinguersi qualche diritto.

1. quando con questo atto sia o no in iscritto, si
trasferisce a titolo oneroso o gratuito la proprietà ovvero la
servitù dell'uso o dell'usufrutto di una cosa immobiliare;

2. le donazioni fra vivi di cose mobili che non
vengono subito consegnate all'atto della donazione, quan-
do sulla donazione viene eretto un documento, ovvero
non si debba consegnare al donatario la cosa donata
che dopo la morte del donante;

3. quando in altri affari giuridici diversi da quelli
accennati sotto i N. 1. e 2. si fa un atto civile per i-
scritto, cioè un documento destinato a servire di prova
contro l'emittente o il mandante sia che l'atto presenti
o no le formalità richieste per avere forza di prova.

B. Tutti i trasferimenti di beni in causa di morte,
che non sono compresi sotto la lettera A.

C. I seguenti amminicoli:

1. Gli attestati coi quali si attestano qualità per-
sonali, fatti ed in generale circostanze di fatto all'og-
getto che servir possano qual mezzo di prova o di le-
gittimazione a colui, pel quale vengono emessi; in quan-
to l'attestazione non sia a considerarsi né come un atto
civile in iscritto giusta il disposto alla lettera A. né come
una spedizione d'ufficio (Tariffa Rubr. 11. annotazione 1.).

2. I libri che si tengono sopra un negozio od altro
esercizio di commercio, sovra intraprese industriali, me-
diazioni di affari, commissioni o autenticazioni di atti civili.

D. I seguenti scritti ed atti d'ufficio, cioè:

1. Tutte le istanze che vengono prodotte da privati
al Sovrano al Parlamento dell'Impero, alle Rappresen-
tanze dei Dominj o dei Comuni; ovvero ai pubblici
Istituti, Autorità od Uffici da loro destinati per gli affari
dello Stato, dei Dominj o dei Comuni; ovvero ai pub-
blici funzionari che ne fanno le veci, come pure i du-
plicati ed allegati di tali istanze, e le copie della ru-
brica delle istanze medesime;

2. Le iscrizioni nei pubblici libri per l'acquisto di
diritti reali;

3. Le spedizioni di ufficio che da questa legge prov-
visoria sono espressamente dichiarate soggette all'impo-
sta, e che non sono comprese fra gli atti civili in i-
scritto, o gli attestati.

II. Misura dell'imposta.

[Tariffa]

§. 2. L'annessa tariffa determina gli oggetti e la mi-
sura dell'imposta, e sarà a riguardarsi qual parte in-
tegrante della presente legge, come lo saranno dei pari
le avvertenze preliminari alla tariffa stessa e le anno-
tazioni ai singoli articoli della medesima.

III. Modi di pagamento.

a) Massima.

§. 3. L'imposta si esige mediante il bollo, od immediata-
mente.

Esca viene commisurata in un importo fisso, ovvero
in un importo graduato secondo il valore dell'oggetto o
secondo un tanto per cento di esso valore.

b) Pagamento mediante il bollo.

§. 4. In quanto la legge non stabilisca una eccezione
(§. 28) l'imposta si esige mediante il bollo, cioè:

1. in un importo fisso:

1. Per le istanze, i duplicati ed allegati delle me-
desime, e le copie della rubrica delle istanze (§. 1. D. 1.);
2. Per certificati (§. 1. C. 1.);
3. Per libri di negozio e di esercizio, per libri sovra
imprese industriali, mediazioni di affari, commissioni o
autenticazioni d'un atto civile (§. 1. C. 2.);
4. Per le spedizioni d'ufficio indicate nella tariffa
con una imposta fissa di bollo (§. 1. D. 3.);
5. Per tutti gli atti civili in iscritto che non sog-
giacciono al bollo graduato secondo il valore dell'og-
getto (§. 1. A. 3.);

B. In un importo graduato secondo il valore del-
l'oggetto, per gli atti accennati al §. 1. A. 3., che in sé
racchiudono il trasferimento d'una cosa o d'un diritto,
la conferma di un diritto, ovvero la cessazione o l'a-
dempimento di un obbligo, qualora la prestazione o con-
troprestazione consista in una cosa stimabile ed il valore
in denaro del documento medesimo o indicato mediante rela-
zione ad altri documenti, scritti, libri o conti, e l'im-
posta non ecceda la somma di fiorini 20.

c) Pagamento immediato.

§. 5. L'imposta si esige immediatamente

A. In un importo fisso:

1. Per le iscrizioni nei pubblici libri (§. 1. D. 2.);
2. Per le decisioni giudiziali in oggetti civili (§. 1. D. 3.);
3. In importo graduato secondo il valore dell'og-
getto, per gli atti accennati nel §. 4. B., quando
a) il valore, secondo il quale viene commisurata l'im-
posta, è espresso nello stesso documento o vi è indica-
to mediante relazione ad altri documenti scritti, libri
o conti, e l'imposta non oltrepassa la somma di fiorini
20 ovvero

b) quando la prestazione o controprestazione consiste
in una cosa stimabile, o non ne è espresso il valore
nel modo qui accennato sotto a.

C. In un importo crescente col valore dell'oggetto
secondo un tanto per cento del valore medesimo:

1. Per gli atti civili, coi quali viene trasferita la
proprietà o la servitù dell'uso o dell'usufrutto di una
cosa immobiliare a titolo oneroso o gratuito (§. 1. A. 1.);

2. Per le donazioni di cose mobili, che non si con-
segnano tosto all'atto della donazione, quando sulla do-
nazione venga eretto un documento, o non si debba conse-
gnare al donatario la cosa donata che dopo la morte
del donante (§. 1. A. 2.);

3. Per trasferimenti di beni in causa di morte (§. 1.
A. e B.);

4. Per l'iscrizione nei pubblici libri, onde acqui-
stare diritti reali (§. 1. D. 2.);

5. Per le sentenze definitive in oggetti civili giudi-
ziari accennate nella tariffa (§. 1. D. 3.);

IV. Decisione sull'obbligo e la misura dell'imposta.

§. 6. Non si fa luogo a procedura giudiziaria né sulla
questione se sia o no da pagarsi un'imposta, né sulla
misura della medesima.

V. Esazioni di importi non soddisfatti.
 § 7. Gli importi non soddisfatti si esigono col metodo stabilito per la esazione delle pubbliche imposte arretrate.
 VI. Classificazione nel processo editale.
 § 8. Nel processo editale i diritti di bollo fissati dalla presente legge vengono classificati come le altre pubbliche imposte.

VII. Prescrizione.

§ 9. Questo imposto non vanno soggette a prescrizione.

VIII. Esenzioni.

a) Base delle esenzioni.

§ 10. Le esenzioni delle imposte dovute a termini della presente legge si fondano sulla qualità

a) della scrittura o del documento o dell'atto di diritto civile, su cui cade l'imposta, ovvero dell'oggetto;
 b) della persona dalla quale o per la quale si intraprende l'atto soggetto all'imposta.

b) Per gli allegati delle istanze.

§ 11. L'esenzione degli allegati dal diritto del bollo ha luogo soltanto nel caso che l'istanza, cui sono uniti, fonda essa pure dell'esenzione. All'incontro i documenti e scritti che per la loro natura non soggiacciono al bollo, venendo uniti come allegati ad una istanza che vi è soggetta, devono, fuori dei casi espressamente eccettati nella tariffa, essere muniti del bollo prescritto per gli allegati.

c) Specie di esenzione per altri oggetti dell'imposta.
 § 12. L'esenzione dall'imposta per altri oggetti che vi soggiacciono diversi dagli allegati, è assoluta o condizionata, cioè ha luogo in tutte le circostanze, oppure solo finché ne sussistano le condizioni.

Qualunque uso in cui non si verificano tali condizioni, fonda l'obbligo al previo soddisfacimento dell'imposta.

L'annessa tariffa indica le esenzioni e le condizioni delle medesime.

d) A chi compete l'esenzione personale.

§ 13. La esenzione personale dall'imposta compete soltanto a quello cui viene accordata dalla legge, ed anche a lui solamente in quanto senza tale esenzione giusta i §§. 64, 65, 66 della presente legge gli incumberebbe l'obbligo del relativo pagamento.

Chi conclude affari con una persona esentata dall'obbligo del bollo, non può pretendere per ciò a proprio favore un'eguale esenzione.

Qualora in un affare contenzioso fra una persona esente ed altra non esente dal bollo venga condannata la parte non esente alla rifusione delle spese giudiziali essa dovrà soddisfare alla Cassa di finanza anche l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto pagare la parte esente, qualora non le fosse stata concessa l'esenzione.

SEZIONE II.

DETERMINAZIONI SPECIALI SUL DIRITTO DEL BOLLO

I. Classi di bollo.

§ 14. Il diritto del bollo si esige in 20 gradazioni, per ciascuna delle quali è stabilita un'apposita classe di bollo. Tali classi di bollo sono per tutti i Dominii, ad eccezione del Regno lombardo-veneto, le seguenti:

Classi di bollo:	Importo in danaro
Classe	— Fior. 1 Car.
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20

Tali classi di bollo sono per il Regno lombardo-veneto, le seguenti:

Classi di bollo	Importo in danaro
Classe	— Lire 5 Cent.
1	15
2	30
3	45
4	60
5	75
6	90
7	105
8	120
9	135
10	150
11	165
12	180
13	195
14	210
15	225
16	240
17	255
18	270
19	285
20	300

Classi di bollo	Importo in danaro
Classe	— Lire -- Cent.
16	36
17	42
18	48
19	54
20	60

II. Misura del bollo secondo le gradazioni del valore.

a) per documenti che abbracciano varie prestazioni.
 § 15. Se un documento soggetto al bollo in ragione dell'importo in danaro ha per oggetto varie speciali prestazioni, il diritto di bollo si misura dalla somma complessiva dei singoli importi.

Qualora oltre una prestazione principale siano pattuite delle prestazioni accessorie, si dovranno per la commisurazione del diritto aggiungervi queste ultime alla prestazione principale.

b) per prestazioni periodiche.

§ 16. Ogni qualvolta l'atto riguarda prestazioni periodiche, varranno per la commisurazione del diritto le seguenti determinazioni:

a) Se fu pattuita una prestazione periodica per un determinato spazio di tempo che però non raggiunga i 10 anni, il diritto si misura dalla somma di tutti gli importi da pagarsi in tutto il tempo determinato in denaro calcolati per tempo complessivo.

b) Se le prestazioni periodiche dovessero continuare per 10 o più anni, il diritto del bollo si misura dal decuplo del pagamento annuale.

c) Ove la durata della prestazione periodica si limiti alla vita di una data persona, il diritto di misura sul decuplo, e qualora la durata avesse ad estendersi alla vita di due o più persone, in ragione dell'importo di quindici anni della prestazione annuale.

d) Essendo però il documento eretto per prestazioni perpetue ovvero se la durata della prestazione dipende dall'esistenza di una Corporazione od Istituto eretto per un tempo indeterminato, il diritto di bollo si misura in ragione dell'importo di venti anni della prestazione annuale.

e) Se la prestazione venne altrimenti pattuita per un tempo indeterminato, il bollo si misura dall'importo di tre anni della prestazione annuale.

c) Prestazioni a misura massima, o a scelta.

§ 17. Se la prestazione non fu convenuta in un importo determinato, ma ne fu espressa la misura massima, oppure si è pattuita una scelta fra due diritti o due obblighi, il bollo si misura nel primo caso dall'importo massimo e nel secondo caso da maggior valore posto in alternativa.

d) Per oggetti stimabili e non stimabili.

§ 18. Riferendosi un atto di diritto civile in iscritto, soggetto al bollo, ad oggetti una parte dei quali sia stimabile ed una parte non stimabile, il bollo si misura unicamente dal valore in denaro della parte stimabile senza tener calcolo dall'altra parte, in quanto il diritto di bollo che ne risulta non sia minore di quello cui soggiacerebbe il documento, ove contemplasse soltanto oggetti non stimabili. Quando in base alla parte stimabile dell'oggetto risulti un bollo minore che per un documento della medesima specie sopra oggetti non stimabili, sarà da applicarsi il bollo di quest'ultimo.

e) Valuta in cui deve misurarsi l'importo.

§ 19. Se l'importo in danaro che deve servir di base alla commisurazione del bollo fosse espresso o indicato mediante riferimento, in valuta diversa dalla moneta di convenzione sul piede di 20 fiorini, il bollo si determina in ragione dell'importo che ottiene colla riduzione a questa valuta. Non essendo espressa la valuta, si presume quella in corso nel luogo ove fu emesso il documento.

f) Adempimento all'obbligo del bollo in concorso di persone esenti e di altre non esenti.

§ 20. Concludendosi un affare con persona esente dal bollo, se il documento viene eretto in più esemplari, deve essere munito del prescritto bollo (§ 13) quello emesso dalla parte non esentata, e se il documento si erige in un solo esemplare, vi soggiace questo a carico della stessa parte.

Venendo prodotta una istanza collettiva da più persone, alcune delle quali soggette all'obbligo del bollo ed altre esenti, la parte non esente deve pagare l'intero importo del bollo per l'istanza medesima, per le copie della rubrica, e per gli allegati. Questa disposizione vale anche per bollo di quei protocolli e loro allegati, come pure delle copie e vidimazioni di ufficio, che si assumono o si emettono sopra richiesta cumulativa di varie persone in parte esenti ed in parte non esenti dall'imposta.

III. Modi di adempiere all'obbligo del bollo.

a) Massima.

§ 21. È stabilito per massima che ogni scritto o documento soggetto a bollo debba stendersi all'atto stesso della sua erezione sopra carta munita del bollo legale. Nell'applicazione di questa legge s'intende per carta qualsiasi materia destinata o adoperata per l'erezione di scritti o documenti soggetti a bollo.

b) Bollatura suppletoria.

aa) Quando sia concessa.

§ 22. La bollatura suppletoria è permessa soltanto: a) Negli atti civili in iscritto, certificati, ed atti d'ufficio non estesi compiutamente. Tali documenti o scritti però sono da riguardarsi come completi allorché siano firmati dall'emittente, ovvero se vengono emessi da più persone, anche solo da una di loro, che sia soggetta all'obbligo del bollo.

b) Per gli scritti e documenti esentati condizionatamente prima che se ne faccia un uso che fondi l'obbligo del bollo (§ 12) e inoltre.

c) Per gli scritti i quali, sebbene di loro natura non soggetti al bollo, pure allorché si producono come allegati soggiacciono al bollo di quest'ultimi.

d) Per gli scritti che dall'estero oppure da un territorio austriaco esente dal bollo vengono trasportati nel territorio soggetto al bollo.

e) Per le istanze completamente estese, loro duplicati, e copie della rubrica, quando non siano ancora state presentate, oppure se all'atto della loro presentazione non sono state accettate dall'Autorità o dall'Ufficio; e finalmente

f) Nei documenti e scritti che costituiscono l'oggetto dell'esazione dell'imposta aumentata (§ 79) ovvero di una procedura penale in virtù della legge penale di finanza.

bb) Termine fissato onde soddisfare all'obbligo del bollo, per gli atti civili eretti fuori del territorio soggetto all'imposta.

§ 23. Gli atti civili in iscritto eretti all'estero o nel territorio austriaco esente dall'imposta, che nel territorio non esente soggiacciono al bollo per la loro qualità all'atto stesso dell'erezione, quando riguardino un affare che deve avere efficacia nel territorio austriaco soggetto al bollo, devono sottoporsi alla bollatura entro giorni trenta dopo che ne sarà seguita l'introduzione nel territorio stesso, ed in ogni caso anche prima della scadenza di questo termine se vogliasi fare uso del documento avanti ad un Ufficio, o adempiere ad un obbligo assunto in forza del documento medesimo, od intraprendere all'appoggio di esso un altro atto obbligatorio. Nascondo dubbio sull'epoca in cui sia seguita l'introduzione di un atto civile in iscritto o d'una scrittura nel territorio non esente dal bollo spetterà al debitore dell'imposta di comprovare l'esenzione.

cc) Per documenti che non portano la data dell'emissione.

§ 24. In particolare si avrà fondamento a questo dubbio ove in un atto civile in iscritto firmato da tutti gli emittenti, ed anche da un solo dei medesimi, non sia chiaramente indicata la data dell'erezione.

dd) Modo di contenersi degli Uffici del bollo all'atto della bollatura.

§ 25. Nei casi in cui la legge accorda la bollatura suppletoria di uno scritto o documento, gli Uffici del bollo sono tenuti ad eseguire l'apposizione del bollo domandata dalla parte, contro pagamento del relativo diritto, senza punto esaminare se il bollo da apporsi a richiesta della parte corrisponda al contenuto ed alla natura dello scritto o documento.

e) Indossamento del bollo.

aa) Quando abbia luogo.

§ 26. L'indossamento del bollo è concesso: a) Per i protocolli assunti in affari privati da una pubblica Autorità od Ufficio, qualora contengano un atto civile soggetto al bollo graduale.

In questi casi però l'indossamento deve eseguirsi entro otto giorni dopo la chiusa del protocollo, oppure quando l'affare od il contratto abbisognasse di una ratifica dell'Autorità presso cui fu assunto, o di un'altra Autorità, entro otto giorni dopo seguita o notificata la ratifica dall'Autorità presso alla quale rimane il protocollo.

b) Per i documenti o scritti indicati al § 22 sotto b, c, d, f.

c) Per le istanze, allegati e ricapiti di pagamento che pervengono dall'estero o dal territorio austriaco esente dal bollo ad un'Autorità od Ufficio in un coll'importo della competenza in denaro o coll'assegno del medesimo sopra un pagamento dovuto.

bb) Modo con cui si eseguisce.

§ 27. L'indossamento si effettua solo dalla Autorità od Uffici pubblici e nei soli casi in cui la legge espressamente lo permette, coll'unire al documento o scritto soggetto all'obbligo del bollo, mediante un filo assicurato alle estremità col suggello d'ufficio in modo da escludere ogni abuso, un foglio di carta in bianco munito del bollo legale, sul qual foglio s'indicherà immediatamente al disotto del marchio:

1. lo scritto o documento, a cui venne unito il foglio di carta bollata;

2. l'oggetto dell'atto, e

3. il giorno della sua erezione;

4. colla firma dell'impiegato che eseguisce l'indossamento e coll'indicazione del suo carattere d'ufficio.

Per gli allegati di istanze a cui la parte unisce i corrispondenti fogli con bollo graduale come anche per le istanze, gli allegati provenienti dall'estero o dal territorio

rio interno esente dall'imposta (§ 26 c.) l'indossamento viene eseguito dall'Ufficio di Protocollo, mentre invece per i ricapiti di pagamento che pervengono ad una Cassa nella suddetta via si effettua dalla Cassa medesima.

d) Soddissaldamento immediato dell'imposta.

§ 28. L'imposta per documenti o scritti che di regola si devono erigere in carta bollata si esige immediatamente: a) Se non può soddisfarsi all'obbligo del bollo colle specie di bollo vigenti. In tal caso l'Autorità o l'Ufficio ove ebbe luogo il pagamento dell'imposta ne scrive la conferma sul medesimo scritto o documento soggetto al bollo.

In simili casi è pure concesso alle parti di produrre avanti l'emissione del documento i necessari fogli di carta bianca all'Ufficio istituito per l'immediata esazione dell'imposta, o pagando l'importo che non può essere soddisfatto mediante alcuno dei vigenti bolli, e di chiedere la conferma del seguito pagamento. Tale conferma si appone alla carta prodotta nel luogo dove vuole essere applicato il marchio del bollo: coll'aggiunta che il pagamento fu eseguito avanti l'emissione del documento. Siffatta conferma produce per le parti lo stesso effetto che il bollo suppletorio (§ 25).

b) Quando con una speciale concessione per una determinata specie di documenti o scritti viene accordato di soddisfare il diritto di bollo immediatamente e di emettere i documenti o scritti in carta senza bollo. Ognuna di simili concessioni deve essere pubblicata.

c) Se il diritto di bollo fu prenotato, e viene soddisfatto in appresso.

d) Se in causa di una contravvenzione alla presente legge il diritto del bollo viene pagato in appresso.

e) Prenotazione.

§ 29. La prenotazione dei diritti di bollo ha luogo quando in affari giudiziari contenziosi viene destinato d'ufficio un curatore ad una parte per esserne ignota la dimora, ovvero a chi mediante regolare certificato abbia comprovata la propria miseria. La prenotazione cessa tostochè più non sussista la causa.

IV. Somministrazione della carta bollata.

§ 30. Si avrà cura che ognuno possa procurarsi l'occorrenza carta bollata, e che questa si venda da persone autorizzate in luoghi riconoscibili per iscrizione od insegna, ed al prezzo eguale all'importo del bollo. Sarà però libero ad ognuno di far apporre il bollo verso pagamento dell'imposta alla propria carta in bianco, ovvero a stampiglie litografate o stampate, ritenuto che la grandezza della carta non sorpassi il limite di 252 pollici di Vienna, risultanti dalla moltiplicazione dell'altezza dell'intero foglio spiegato, per la sua larghezza. Sarebbe per es. di tale grandezza la carta dell'altezza di 14 pollici, e della larghezza di 18. Le istanze prodotte alle Autorità, ad eccezione dei documenti originali che vi fossero uniti, devono essere scritte sulla carta bollata posta in vendita dall'Amministrazione, o sopra carta di non maggiore grandezza. Soltanto le stampiglie destinate per libri maestri, o per registri di saldo e di conto corrente dei commercianti, fabbricatori ed esercenti potranno aver tale estensione che, moltiplicata la larghezza del foglio spiegato per la sua lunghezza, ne risultino 726 pollici di Vienna. Se un documento o scritto fu steso in carta di grandezza maggiore della normale ora accennata, invece del bollo che sarebbe stato da applicarsi giusta la sua natura ed il suo contenuto, vi si imprimerà quello della classe immediatamente superiore (§ 14), per es. in luogo del bollo della 3 Classe da 20 Cent. quello della 4 da 30 Cent. e così di seguito fino inclusivamente a 3 lire. Qualora il diritto sorpassasse l'importo di 3 lire, si pagherà, oltre questo importo, soltanto il bollo di 75 Cent. per ogni foglio eccedente la misura normale.

V. Requisiti esterni dei documenti e scritti riguardo all'obbligo del bollo.

a) Come debbano essere stesi.

§ 31. I documenti o scritti soggetti a bollo devono stendersi in modo che nella pagina ove è impresso il marchio comincino immediatamente sotto il medesimo, oppure che sia riempito lo spazio fra il marchio e la prima linea.

Riguardo alle cambiali il marchio può trovarsi anche sulla parte opposta.

Non è permesso ai privati di far imprimere colla stampa o colla litografia carta già munita di bollo.

Al libri dei sensali ed in genere a tutti i libri di commercio e di esercizio, innanzi che vi segua alcuna annotazione, può essere apposto sulla prima pagina il bollo corrispondente alla somma complessiva dovuta per la totalità dei fogli. Una speciale disposizione stabilisce le cautele da osservarsi per questo modo di bollatura.

c) Erezione di due o più documenti sotto il medesimo bollo.

§ 32. Sotto un medesimo bollo non si può stendere che un solo atto civile, una spedizione d'ufficio, o un attergato. Non è quindi permesso di aggiungere sotto il medesimo bollo ad un documento o scritto già completo, cioè steso per intero o firmato, uno o più altri documenti o scritti soggetti a bollo, a meno che

a) gli affari su cui vertono i documenti o scritti contenuti

nel medesimo foglio si trovino in connessione fra loro, ed inoltre,

b) siano stesi immediatamente l'uno dopo l'altro senza intervallo maggiore di quello occorrente fra due righe, e c) l'importo del bollo impresso raggiunga il complessivo ammontare dei diritti che avrebbero dovuto soddisfarsi quando ogni singolo documento o scritto si fosse steso sopra apposito foglio.

Si considerano però come un solo documento riguardo all'obbligo del bollo i libri dei sensali giurati, in cui si registrano le compere e le vendite seguite colla loro mediazione, e così pure i libri d'esercizio soggetti a bollo, per tutte le annotazioni fatte nei medesimi. Lo stesso dicasi dei protocolli di ufficio che vengono assunti e continuati sopra un identico affare sebbene con interruzioni di due o più giorni.

Se in una causa tratta a processo verbale una delle parti chiede ed ottiene una proroga, nella successiva comparsa si assume un nuovo protocollo sovra apposito foglio munito del competente bollo, sia che venga continuata la trattazione dell'oggetto principale, sia che venga richiesta una nuova proroga.

La tariffa determina se ed in quanto sul medesimo foglio possano emettersi copie di più documenti.

e) Istanza cumulativa di due o più persone.

§ 33. Le istanze di due o più persone possono prodursi riunite in una sola col bollo semplice allora soltanto quando le persone istesse all'epoca dell'insinuazione si trovano in una tale comunione d'interessi fra loro da potersi riguardare per l'oggetto della domanda come una sola persona, ovvero quando derivino la fatta domanda da un titolo ad esse comune.

d) Parti d'un documento o scritte.

§ 34. Si considerano come parti integranti d'un documento o scritto e quindi non abbisognano di bollo speciale a) le aggiunte fatte ad un documento già compiuto, colle quali nulla viene innovato nell'oggetto relativamente al luogo, al tempo, al modo, ovvero alla estensione dei diritti o degli obblighi stipulati.

b) La ratifica del mandante posta in calce ad un documento sopra un affare concluso a mezzo di un mandatario.

c) Le dichiarazioni speciali aggiunte ai mandati per procuratori giudiziari ed avvocati relative alla nomina di un sostituto, o l'accettazione della sostituzione.

d) La certificazione di un segno di firma da parte di chi scrive il nome di un illetterato, e la sottoscrizione di uno o più testimoni.

e) Le legalizzazioni apposte ad un documento in quanto siasi regolarmente proceduto nella loro apposizione.

f) La dichiarazione fatta sull'atto di cessione del debitore ceduto, d'essergli stata notificata la cessione del credito ed il nuovo creditore, come pure la ricognizione della liquidità per parte del debitore, quando sulla pendenza originaria sia già stato emesso un atto civile in iscritto.

e) Cambiamenti nel contenuto di documenti o scritti.

§ 35. Le prolungazioni delle cambiali e di quei contratti che si estinguono col lasso del tempo, ed altre determinazioni aggiunte a documenti già completi, colle quali si porta un cambiamento nei diritti e negli obblighi ivi espressi relativamente al luogo, al tempo, al modo od all'estensione degli stessi obblighi o diritti, sono da considerarsi riguardo al diritto del bollo come documenti sopra un nuovo affare. Se però in casi diversi da quelli nei quali trattasi della prolungazione d'un cambiale o di un contratto che si estingue col lasso del tempo, venisse con un'aggiunta al documento originario o mediante un apposito scritto cangiato soltanto il termine entro il quale seguir debba il pagamento, di un debito, od il luogo di esso pagamento per questo cambiamento si pagherà soltanto il bollo fisso, e non già quello misurato sul valore della prestazione o controprestazione, ben inteso però che l'atto sia stato in origine regolarmente sottoposto al bollo.

f) Riproduzione d'una istanza già insinuata.

§ 36. Le istanze già prodotte e trattate presso una pubblica Autorità o presso un Ufficio, non si possono più riprodurre come istanze, quantunque non siavi fatta alcuna variazione od aggiunta nel contenuto o negli allegati.

Tali esibiti non possono riprodursi che come allegati di un nuovo esibito o di un protocollo, muniti si l'uno che l'altro del bollo regolare secondo la loro natura.

VI. Minute di contratti.

§ 37. Le minute o scritture preliminari dei contratti nei sensi del § 880 del Codice civile generale si considerano riguardo all'obbligo del bollo come formali documenti.

VII. Novazioni.

§ 38. In caso di novazione si applica il bollo prescritto per l'atto nel quale si trasforma quello che cessa.

VIII. Misura del bollo.

per diversi affari compresi in un solo documento.

§ 39. Se un documento comprende affari di varie specie che non costituiscono parti integranti vicendevolmente connesse dell'affare principale, si pagano i diritti corrispondenti ad ogni singolo affare, e quindi il documento deve essere bollato secondo il complessivo importo delle

com-estenzia risultanti per singoli affari che vi si contengono, avuto riguardo alla speciale natura dei medesimi.

Qualora il diritto così determinato superi l'importo di venti fiorini, si applicheranno le disposizioni relative al pagamento immediato del diritto del bollo.

IX. Obbligo del bollo per due o più esemplari.

§ 40. Venendo eretti più esemplari conformi (duplicati, triplicati ecc.) di un medesimo scritto o documento, ciascun esemplare è soggetto al bollo corrispondente, in quanto la tariffa non porti eccezione.

Lo stesso principio vale anche per documenti o scritti soggetti al bollo graduale. Si concede però che in questo caso, ad eccezione delle cambiali, l'applicazione del bollo in ragione del valore possa essere limitata ai soli due primi esemplari, sottoponendo gli altri al bollo stabilito per le semplici copie d'ufficio, semprechè tanto i due primi esemplari quanto gli altri vengano prodotti all'ufficio destinato per l'applicazione dell'imposta, prima della loro sottoscrizione od almeno entro otto giorni dalla erezione dei primi esemplari, avvertendo che le scritture preliminari saranno da trattarsi come primi esemplari, solo allorché il formale documento del contratto non contenga tali determinazioni non ancora iscritte nella preliminare scrittura, che si debbano considerare a sensi del § 35 come un nuovo affare. L'Ufficio indica su ciascuno dei primi due esemplari e sugli ulteriori il numero degli esemplari emessi ed il soddisfacimento del diritto.

X. Cambio della carta bollata guasta.

§ 41. Nelle città capitali dei Dominii e nei luoghi ove risiedono le Autorità distrettuali dirigenti gli affari di finanza la carta bollata guasta si cambia con altra carta illisa presso un Ufficio di finanza a ciò destinato, quando non sia stata peranco scritta, oppure lo scritto non sia esteso completamente, e questa circostanza emerga chiaramente, nè siavi intervenuta alcuna contravvenzione di finanza.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI SPECIALI SULL'ESAZIONE IMMEDIATA DELL'IMPOSTA.

I. A chi spetti di determinare ed esigere l'imposta.

§ 42. L'imposta da pagarsi immediatamente (§ 5) viene determinata dagli Uffici a tal uopo stabiliti, e versata in contanti nelle apposite Casse.

II. Obbligo di notificare atti civili od atti d'ufficio soggetti all'imposta.

a) Massima.

§ 43. Tutti gli atti civili od atti soggetti al pagamento immediato dell'imposta devono essere notificati all'Ufficio, colla produzione anche dei documenti che ne fossero stati eretti. Oltre di ciò le persone obbligate all'immediato pagamento dell'imposta sono tenute a somministrare all'Ufficio stesso tutti gli amminicoli occorrenti per la determinazione dell'imposta.

Anche le Autorità giudiziarie, quando ne siano richieste, dovranno comunicare al mentovato Ufficio per detto scopo i ricapiti che esistessero presso di loro.

b) Termine per la notifica, ed a chi spetti di farla.

aa) Per gli atti civili.

§ 44. Il diritto del Tesoro all'imposta si verifica nel momento in cui viene concluso l'atto. Per gli atti, che giusta la convenzione tra le parti devono erigersi in iscritto si riguarda come questo momento il giorno, in cui venne eretto tale documento (§ 884 del Codice civile generale austriaco).

L'obbligo di notificare all'ufficio gli affari soggetti all'imposta incombe

1. per gli affari conclusi nel territorio della monarchia soggetto all'imposta, entro otto giorni dopo la conclusione.

a) se l'affare venne assunto dinanzi a pubbliche Autorità, Giudizi, od Uffici, a queste Autorità, Giudizi od Uffici;

b) se l'affare fu concluso dinanzi ad un Notaio o mediante la cooperazione di un Avvocato, o di un Agente o Procuratore superiormente autorizzato, al Notaio, all'Avvocato, all'Agente o al Procuratore;

c) ad ambe le parti nel caso non contemplati sotto a e b;

2. per gli affari conclusi fuori del territorio soggetto all'imposta, ma che debbono avere efficacia nel medesimo, entro il termine di trenta giorni, dacchè il relativo documento fu portato nel territorio soggetto all'imposta, a coloro ai quali pervenne il documento;

3. nei casi accennati ai N. 1. e 2. le persone ivi indicate sono tenute a fare la notificazione anche prima della scadenza dei termini assegnati, avanti di fare un uso utilissimo del documento negli Stati austriaci, o di adempire ad un'obbligazione assunta in forza di esso documento, o di praticare in base del medesimo un altro atto qualunque obbligatorio.

In caso di dubbio la prova dell'osservanza di detti termini incombe al debitore dell'imposta. Sarà esso tenuto in particolare a questa prova quando si verifichi il motivo di dubbio accennato nel § 24.

bb) Per sentenze e decisioni.

§ 45. Ogni Prima Istanza nell'atto di spedire una sentenza o decisione da essa pronunciata e soggetta all'imposta, o di notificare una sentenza o decisione di

una Istanza superiore pure soggetta all'imposta, deve com-
mon care copia all'Ufficio destinato all'applicazione del-
l'imposta medesima.

cc) In casi di ventilazioni ereditarie.

§. 46. Il giudizio notifica all'Ufficio istituito per l'appli-
cazione dell'imposta, ogni atto di suggellamento assunto
in casi di ventilazioni ereditarie, e ciò ex officio nell'
evadere lo stesso atto di suggellamento.

Indipendentemente da questa partecipazione l'erede
principale deve produrre all'Autorità cui spetta la venti-
lazione ereditaria, un prospetto dell'asse ereditario, dei
legati da soddisfarsi a carico della medesima, e dell'im-
posta che ne risulta.

Tale prospetto dovrà indicare:

1. Lo stato attivo e passivo, il primo in base dell'in-
ventario, o qualora non fosse stato eretto un inventario,
in base di una notificazione della sostanza da confermarsi
dall'erede principale sotto la fede del giuramento; il se-
condo in conformità al disposto nel §. 37 di questa
legge.

2. Quali persone e per quali porzioni ed oggetti ab-
biano parte all'eredità come eredi o legatari.

3. La quota d'imposta risultante per la singola persona.

Il Giudizio a cui incombe la ventilazione esamina
questo prospetto dell'eredità confrontando cogli atti d'uf-
ficio, lo fa, al bisogno, completare e rettificare, e lo co-
munica in un foglio opportuno schiarimenti all'ufficio isti-
tuito per l'applicazione dell'imposta.

Se la ventilazione dell'eredità si fa verbalmente, tale
prospetto si dirige mediante la cooperazione della stessa
eredità giudiziaria, e viene assunto analogo protocollo.

dd) Per le iscrizioni nei libri pubblici.

§. 47. Ogniquale si accordi un'iscrizione nei pub-
blici libri per l'acquisto di diritti reali, l'Autorità giu-
diziaria trasmette direttamente una copia del decreto all'
Ufficio incaricato di determinare l'imposta corrisponden-
te. Incombe all'Ufficio che tiene i pubblici libri, tostochè
ha compiuto le operazioni del proprio istituto, di comu-
nicare al suddetto Ufficio i documenti iscritti ed i loro
amminicoli [*].

III. Determinazione dell'imposta.

a) Massima.

La determinazione dell'imposta si fa secondo le di-
sposizioni contenute nella tariffa per ogni atto civile
colpito dall'imposta sulla base del valore o dell'impor-
to in danaro dell'oggetto. Si osservano in ciò le pre-
scrizioni del §§. 15, 16, 17, 18, 19, 25, 28 e 39. Il diri-
to del bollo dovuto pel documento sull'atto soggetto al-
l'imposta, non si detrae dalla relativa imposta da cal-
colarsi in un tanto per cento.

b) Come si determini.

cc) In generale.

Se l'oggetto di cui si tratta nell'atto civile sogget-
to all'imposta consiste in una o più somme di danari,
l'imposta si determina immediatamente dalle medesime;
se invece consiste in un'altra cosa la quale però sia sti-
mabile, si stabilisce previamente il valore in danaro

a) che la cosa aveva all'epoca, a datar dalla quale l'
acquirente era in diritto di esigerne la consegna, e
quindi in particolare per le eredità e per i legati al
tempo in cui si verificò l'effettiva devoluzione dell'
eredità (§§. 545 e 703 del Cod. civ. gen.); oppure se
questo tempo, allorchè si procede alla determinazio-
ne del valore non fosse conosciuto, o non fosse an-
cora giunto,

b) che ha nel giorno in cui si stabilisce il valore se-
condo le circostanze del giorno.

dd) Sul valore di cose immobili.

§. 50. Per la determinazione dell'importo da pagar-
si, trattandosi di cose immobili si considererà come il
valore:

1. Riguardo al contratto di compra e vendita, di re-
gola il prezzo fissato, unitamente al valore d'ogni altra
prestazione, che fosse stata stipulata.

2. Riguardo agli altri modi d'acquisizione:
a) Il valore determinato nell'ultima stima giudiziale,
quando contro la giustizia del medesimo non si pre-
sentino rilevanti obiezioni, o dipendentemente dal
lungo tempo trascorso o per altre circostanze.

b) In mancanza d'una tale stima, il prezzo, per cui l'
oggetto fu da ultimo comprato, unitamente alle pre-
stazioni accessorie, stipulate, quando la compra non
abbia avuto luogo più di sei anni prima.

[*] Per tutto il Regno Lombardo-Veneto e di Dalmazia vale il testo
seguente:

Ogniquale si accordi un'iscrizione nei pubblici libri per
l'acquisto di diritti reali, l'Autorità giudiziaria, ovvero l'Uf-
ficio delle ipoteche, trasmette direttamente una copia del decreto
o del certificato relativo all'Ufficio incaricato di determinare l'im-
posta corrispondente.

Incombe all'Ufficio che tiene i pubblici libri, tostochè ha
compiuto le operazioni del proprio istituto, di comunicare al
suddetto Ufficio i documenti iscritti ed i loro amminicoli.

In nessuno dei casi addotti al N. 1. e 2. se l'og-
getto soggiace all'imposta fondiaria e al casatico, ovvero
anche solo ad una di queste imposte, non si potrà però
calcolare il valore in meno del centuplo dell'importo
ordinario di queste imposte a meno che non si provi
che la cosa venne per puro accidente minorata a fron-
te della condizione della medesima, che servi di base al-
la determinazione dell'imposta e se ne dimostri con ciò
il minor valore in modo irrefragabile. E tuttavia in fa-
coltà tanto del tassato che dell'Amministrazione inca-
ricata dell'esazione dell'imposta, qualora la stessa possa
essere anche determinata coi mezzi indicati al N. 1. e 2.
di convenire in via amichevole che si adotti per la de-
terminazione della tassa un'altra misura, o di domanda-
re a tal uopo un'apposita stima giudiziale.

La determinazione del valore mediante un'apposita
stima giudiziale ha sempre luogo quando l'Amministrazione
per l'esazione della imposta e il tassato non s'ac-
cordano di prendere per tale determinazione un'altra
misura.

cc) Per effetti pubblici.

§. 51. Le obbligazioni di Stato austriache, o in ge-
nerale quelle carte di credito che vengono indicate nel
listino della Borsa di Vienna, si calcolano secondo l'iri-
precisato corso del giorno, nel quale si determina il va-
lore o, qualora nello stesso giorno non fosse a venuta
alcuna indicazione, secondo il corso portato dall'ultimo
listino della Borsa, purchè non siavi un intervallo mag-
giore di 3 mesi. Le carte di credito che figurano nel li-
stino della Borsa di Vienna senza che però ne sia indi-
cato il corso, come pure le obbligazioni private, le azio-
ni, ed altri effetti negoziabili, che non compaiono in de-
tutto, saranno da ammettersi giusta il loro valor no-
minale, rimanendo però facoltativo tanto al contribuente,
quanto all'Amministrazione di chiedere, che ne sia
determinato il valore mediante perizia giudiziale.

dd) Sul valore di altre cose mobili.

§. 52. Il contribuente deve consciamente indicare
il valore delle altre cose mobili, quando non se ne in-
traprendesse per altri motivi una giudiziale perizia.

E del pari in diritto l'Amministrazione, ove non
ritenga adeguato il valore esposto dal contribuente, di
chiedere che gli oggetti siano giudizialmente peritati.

c) Spese della stima o perizia giudiziale.

Le spese della stima o perizia giudiziale stanno a ca-
rico dell'Erario, quando l'operazione sia seguita a ri-
chiesta dell'Amministrazione, e abbia dato un risul-
tamento che non superi di oltre un 12 1/2 per cento (un ot-
ta) l'importo indicato dal debitore. In tutti gli altri
casi, le spese sono a carico del contribuente.

d) Commisurazione in via di accordo.

È libero all'Amministrazione di convenire col debi-
tore anche sopra un modo di determinare il valore dell'
oggetto colpito dall'imposta, diverso da quello stabilito
colla presente legge.

e) Quando nell'affare siano compresi oggetti
stimabili ed altri non stimabili.

§. 53. Se un'affare soggetto all'imposta si riferisce
ad oggetti, in parte stimabili ed in parte non stimabili,
l'imposta si esige giusta le disposizioni di legge unica-
mente per la parte stimabile, non tenuto calcolo dell'al-
tra parte.

f) Deduzione dei pesi.

§. 56. Nel determinare il valore di una cosa se ne
dettengono soltanto le pubbliche gravanze alla medesi-
ma inerenti, e quei pesi, senza i quali non si può far
uso della cosa stessa o trarne profitto, in quanto però
sistata determinazione non sia già compresa nel dato
su cui fondasi il calcolo del valore.

g) Determinazioni speciali per la commisurazione
dell'imposta sopra eredità e legati.

aa) Valutazione dell'eredità.

Soggiace all'imposta l'intera eredità di un defunto,
la quale, detratte i passivi alla medesima inerenti, e le
spese della malattia e dei funerali, risulta come asse-
nuto. I legati di qualsiasi specie, le imposte e gravez-
ze che devono soddisfarsi dall'eredità come tale, ed il
legale mantenimento per sei settimane della moglie su-
persistente, dei domestici ed affinenti della famiglia, non
possono detrarsi dall'eredità prima di calcolare la com-
petenza dovuta in forza di questa legge.

La qualità di bene allodiale, di fidecommesso o di
fondo non importa nelle eredità veruna differenza riguardo
all'obbligo di soddisfare l'imposta.

I beni immobili del defunto situati all'estero non
sono da comprendersi nella eredità soggetta all'imposta,
come viceversa non devono essere dedotti dall'eredità
stessa i pesi inerenti ai detti beni.

Per lo contrario sono da imputarsi nell'eredità col-
pita dall'imposta i capitali collocati a frutto in estero
Stato, ed in generale i crediti del defunto verso perso-
ne straniere, siano o no assicurati sopra realtà estere,
o presso individui privati, nella forma di cambiali, di
obbligazioni ordinarie, o di altri effetti sotto qualsivog-
lia denominazione.

I debiti che gravano tanto sui beni immobili all'
estero, quanto sulla sostanza ereditaria nello Stato si de-
vono dedurre da quest'ultima solo in proporzione delle
anzidette due parti dell'asse totale. Saranno inoltre da
imputarsi nelle eredità anche quei crediti del defunto
che costituiscono un debito dell'erede o del legatario ver-
so la massa, e ciò anche nel caso, che fossero loro stati
condonati in forza dell'istituzione di erede o del legato.

Per l'effetto dell'applicazione di questa imposta non
si entra in distinzioni fra attività esigibili, e attività
non esigibili, ma resta libero alla parte di ricorrere alla
superiore Autorità camerale del Dominio comprovando
la mancanza di sicurezza o la totale inesigibilità degli
attivi, o di invocare la riduzione dell'imposta, la quale
domanda dovrà esser presa dall'Autorità suddetta nella
debita contemplazione, secondo l'equità e norma della
comprovate circostanze. Detta domanda però sarà da in-
sinnarsi prima dell'aggiudicazione dell'eredità, non po-
tendo dopo di essa aver più luogo una riduzione dell'
imposta.

I debiti e le spese detraibili dall'eredità debbono
dagli eredi essere documentati col necessarii ricapiti o
comprovati in modo degno di fede. Chi intende di
sottrarre al pagamento dell'imposta una cosa, che è
provato aver appartenuto alla sostanza del defunto al-
meno alla di lui morte, sostenendo essergliene stata tra-
sferita la proprietà per atto di donazione tra vivi, è
tenuto a provare tale asserzione, altrimenti il valore
della cosa viene compreso nell'eredità soggetta all'im-
posta.

bb) Per alcune specie di legati.

Se la proprietà d'una cosa si trasferisce in alcuno
per eredità o per legato, l'imposta verrà commisura-
ta in ragione dell'intero valore di essa, avvio riguar-
do ai rapporti dell'acquirente col defunto.

Se però venne legato l'uso o l'usufrutto di un
ente, p. e. d'una cosa appartenente all'eredità, biso-
gnerà distinguere se tale usufrutto od uso sia stato le-
gato per tutta la vita ovvero per un tempo indetermina-
to o determinato.

Se l'usufrutto o l'uso fu legato per tutta la vita
del legatario o d'un terzo, ovvero per un tempo in-
determinato, si dovrà rilevare il valore della cosa di
cui venne legato l'uso o l'usufrutto, e sulla metà di
questo valore commisurare l'imposta per l'usufrutto o
per l'uso, regolando sull'altra metà quella per la tra-
sferimento della sostanza; e ciò pure secondo i rappor-
ti del contribuente verso il defunto.

Se l'usufrutto o l'uso spetta al legatario per un
tempo determinato, ma più lungo di dieci anni, l'im-
posta viene misurata come se l'usufrutto o l'uso a-
vesse luogo per un tempo indeterminato. Se però la du-
rata dell'usufrutto non oltrepassa i dieci anni, in tal
caso l'imposta per l'usufrutto o per l'uso si determi-
na dall'importo complessivo di tutta la loro durata a-
vuto riguardo al rapporto dell'usufruttuario od usua-
rio col defunto, e l'imposta per il rimanente del valore
della cosa va a carico dell'erede o del legatario secon-
do la misura per essi determinata.

Si procederà colla stessa regola anche pel legato d'
una pensione o d'una rendita annua.

cc) Nelle donazioni pel caso di morte, patti successorii
e donazioni tra vivi dell'usufrutto od uso.

Le donazioni pel caso di morte o gli acquisti di
proprietà in forza di patti successorii si trattano per la
commisurazione dell'imposta come i legati e le eredità.

Secondo i medesimi principi va pur regolato anche
il trattamento del diritto d'usufrutto o d'uso gratuita-
mente concesso per atto di donazione tra vivi, relativa-
mente all'imposta dovuta dall'usufruttuario od usuario.

IV. Pagamento dell'imposta.

a) Quando debba farsi.

Il pagamento della prescritta imposta deve farsi to-
stochè il contribuente ne viene diffidato dall'Ufficio,
cui spetta.

Nei casi in cui debbi corrispondere il diritto di
bollo graduale per atti civili in iscritto (§. 5. B.), il re-
lativo diritto vien notificato dall'Ufficio verbalmente al-
la parte, la quale deve pagarlo tosto in denaro contante.

In tutti i casi la notificazione dell'imposta al con-
tribuente si fa per iscritto.

Non venendo pagata l'imposta entro giorni 30 da
quello della notificazione fattane verbalmente od in i-
scritto alla parte, l'Autorità può esigerla nella via ese-
cutiva, con obbligo al debitore di rifondere, oltre l'im-
posta, anche le spese di esazione.

b) Conferma del seguito pagamento.

§. 61. Il seguito pagamento dell'imposta, quando
sopra l'affare che vi dà causa fu eretto un docu-
mento il quale esista in Ufficio, si annulla su ciascun
esemplare del medesimo, e ciò serve di prova, che la
prescritta imposta venne effettivamente soddisfatta.

Negli altri casi si rilascia al contribuente apposita
quintanza.

[Continua]